

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XII LEGISLATURA —————

## GIUNTE E COMMISSIONI parlamentari

—————

### 157° RESOCONTO

SEDUTE DI GIOVEDÌ 25 MAGGIO 1995

—————

**INDICE****Commissioni permanenti**

1 <sup>a</sup> - Affari costituzionali .....	Pag. 8
7 <sup>a</sup> - Istruzione .....	» 39
8 <sup>a</sup> - Lavori pubblici, comunicazioni .....	» 47
9 <sup>a</sup> - Agricoltura e produzione agroalimentare .....	» 69
10 <sup>a</sup> - Industria .....	» 72
11 <sup>a</sup> - Lavoro .....	» 78
12 <sup>a</sup> - Igiene e sanità .....	» 79
13 <sup>a</sup> - Territorio, ambiente, beni ambientali .....	» 83

**Commissioni riunite**

10 <sup>a</sup> (Industria) e 13 <sup>a</sup> (Territorio, ambiente, beni ambientali) .....	Pag. 3
---	--------

**Commissione di inchiesta**

Caporalato .....	Pag. 86
------------------	---------

**Organismi bicamerali**

Informazione e segreto di Stato .....	Pag. 87
---------------------------------------	---------

---

**COMMISSIONI 10ª e 13ª RIUNITE****10ª (Industria, commercio, turismo)****13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali)**

GIOVEDÌ 25 MAGGIO 1995

**6ª Seduta***Presidenza del Presidente della 13ª Commissione***BRAMBILLA***La seduta inizia alle ore 16,10.***IN SEDE REFERENTE****(511) DIANA ed altri: Misure urgenti in tema di risparmio energetico ad uso di illuminazione esterna e di lotta all'inquinamento luminoso**

(Esame e rinvio)

Il senatore STEFANI, relatore per la 10ª Commissione, osserva preliminarmente come il disegno di legge in titolo, che riprende una proposta di legge presentata alla Camera nella precedente legislatura, si proponga di razionalizzare il consumo energetico e contenere il dilagante fenomeno dell'inquinamento luminoso: dal conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 1, potrebbe derivare un risparmio di circa 1.000 miliardi, sia eliminando gli sperperi nel settore dell'illuminazione, sia procedendo a sensibili cambiamenti nei sistemi di illuminazione.

Prosegue, quindi, l'esame delle singole disposizioni, facendo presente che l'articolo 2 individua le competenze attribuite al Ministero dell'ambiente, mentre il capo II, e precipuamente gli articoli 3, 4 e 5, attingono alla ripartizione delle competenze fra le regioni, le province e i comuni. In particolare, per le regioni è previsto che esse eroghino contributi in favore di soggetti pubblici e privati che si conformino ai criteri stabiliti dal disegno di legge in titolo, anche in relazione alla legge 9 gennaio 1991, n. 10, recante norme per l'attuazione del piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia e di risparmio energetico. Le province sono, invece, tenute a esercitare il controllo dei criteri per un corretto e razionale uso dell'energia elettrica da illuminazione esterna da parte dei comuni; questi, poi, provvedono alla garanzia del rispetto e dell'applicazione della legge sui territori di propria competenza. L'articolo 6 disciplina le competenze degli osservatori astronomici tenuti, tra l'altro, al monitoraggio dell'inquinamento luminoso delle zone di loro competenza; contestualmente, l'articolo 10 prevede specifiche forme di tutela per tutte le zone che si trovino entro un raggio di 25

chilometri dalla sede dei suddetti osservatori. L'articolo 8 reca norme sulla copertura finanziaria del provvedimento, mentre l'articolo 11 contempla diverse modalità di pubblicizzazione della legge sull'inquinamento luminoso, al fine di consentirne una rapida, efficace e omogenea applicazione su tutto il territorio nazionale. Il relatore si sofferma, infine, sull'articolo 7, che costituisce la struttura portante dell'intero disegno di legge: osserva al riguardo che il termine di tre mesi previsto dai commi 1 e 2, rispettivamente per l'attuazione degli obiettivi di cui all'articolo 1 e per l'interruzione della produzione e diffusione sul mercato nazionale di sorgenti di luce non rispondenti ai criteri indicati nel disegno di legge in esame, appare assai limitato in quanto è materialmente impossibile l'adeguamento alle disposizioni testè indicate da parte dei soggetti interessati. Inoltre, poichè gli risulta che il Comitato europeo della normazione è in procinto di promulgare una normativa tecnica proprio sulle materie oggetto del disegno di legge in titolo, ritiene opportuno adeguarsi a tali criteri per evitare l'emanazione di una normativa già obsoleta al momento della sua entrata in vigore.

Il senatore TERZI, relatore per la 13<sup>a</sup> Commissione, ravvisa nel testo in esame una pluralità di scopi, tra i quali le Commissioni riunite sono chiamate a scegliere quello più conforme all'esigenza di contemperare la libertà individuale con l'interesse pubblico. Gli effetti nocivi sull'uomo, documentati da studi che attestano la ricaduta cancerogena delle centrali termoelettriche, non appaiono oggetto di precipua considerazione nel disegno di legge in titolo, che si limita invece all'inquinamento derivante dalla dispersione luminosa nella volta celeste; ciò giustifica il dubbio che, accanto a moventi di interesse pubblico, la proposta si indirizzi a fini di tutela delle attività di determinati centri di osservazione astronomica.

La tabella 1, allegata al disegno di legge, elenca infatti gli osservatori astronomici da tutelare, dividendoli in professionali e non professionali: occorrerebbe però appurare quali di essi dispongano di apparecchiature obsolete, considerato il fatto che telescopi - spesso anche computerizzati - con diametro superiore a quattro metri non risentono che assai debolmente degli effetti dell'illuminazione da terra. È invece tutto da valutarsi se sia invece opportuno produrre serie ripercussioni - sulle popolazioni e sulle amministrazioni comunali interessate - in ragione delle limitate capacità tecnologiche dei telescopi con diametro non superiore al metro. I costi economici e sociali della normativa proposta non vanno infatti sottaciuti: sostituire le reti di illuminazione entro il limitato termine di due anni implica gravi oneri per le amministrazioni comunali, nonchè il pericolo di mancato smaltimento delle scorte di magazzino per le aziende interessate; inoltre, l'evoluzione tecnologica per i sistemi di illuminazione potrebbe rendere obsolete le lampade che il disegno di legge prefigura come le più idonee al metodo di cosiddetto *cut off*. Molti osservatori, poi, sono ubicati in comuni nei quali l'espansione edilizia non può essere pregiudicata - nel suo naturale sviluppo di urbanizzazione anche viaria, con conseguente necessità di illuminazione delle nuove strade - da una normativa eccessivamente vincolistica, i cui costi sociali sarebbero elevatissimi.

La normativa straniera, in materia, prevede periodi transitori assai ampi, anche in considerazione della necessità di adeguamento degli im-

pianti: quest'ultimo non può che avvenire con criteri differenziati a seconda delle caratteristiche illuminotecniche della zona, in quanto peculiarità meteorologiche di determinate aree geografiche implicano un diverso effetto luminoso anche per lo stesso tipo di lampada. Un reale risparmio energetico si determinerebbe invece superando i sistemi di erogazione costante dell'energia, propri di alcune centrali termoelettriche a produzione costante: un sistema autoregolamentato di erogazione energetica, che sia correlato al consumo che se ne richiede, passa per metodi di spegnimento automatico o di riduzione progressiva della loro potenza, ma anche in tal caso gli impianti non recenti necessiterebbero di procedure di adeguamento assai costose. Al contrario, il disegno di legge in esame si limita a quantificare una cifra presunta di 400 miliardi annui come risparmio energetico, senza spiegare i criteri in base ai quali si giunge ad essa: ciò pur essendo noto che il costo del chilowattora varia a seconda del riferimento a fasce di consumo standardizzato ovvero ridotto.

Il disegno di legge n. 511 ha il merito, comunque, di aver posto all'attenzione del Parlamento una problematica assai interessante, pur formulando proposte che rischiano di apparire «fondamentaliste» (come attestano anche le norme sanzionatorie ipotizzate): occorre però cogliere l'occasione per un recupero di valori di interesse pubblico, quale quello del risparmio energetico, mediante metodi che evitino effetti abbaglianti non voluti; ciò deve avvenire attribuendo ai comuni un'autonomia che consenta di adeguare i principi della normativa proposta alla peculiare situazione in cui vivono, secondo un criterio di sussidiarietà e un ampio periodo transitorio per l'adeguamento delle rispettive reti di illuminazione. Per la valutazione dei costi delle misure proposte, nonché per l'adozione di parametri certi nell'individuazione degli osservatori professionali, propone infine lo svolgimento di audizioni con esperti del settore, ed in particolare dei laboratori di illuminotecnica.

Dopo che il relatore per la 10<sup>a</sup> Commissione, senatore STEFANI, ha invitato comunque a procedere alla discussione generale, quest'ultima è dichiarata aperta dal presidente delle Commissioni riunite BRAMBILLA.

Il senatore LOMBARDI-CERRI giudica necessario non formulare norme legislative tali da restringere ad una platea assai limitata, i produttori in grado di adempiervi: si dovrebbe invece formulare degli obiettivi e dei criteri da raggiungere per soddisfare le finalità del provvedimento, salvo rimettere all'evoluzione tecnologica, nel suo libero sviluppo, l'individuazione dei prodotti che con minor costo e con maggiore efficacia realizzano tali finalità.

Il senatore DIANA conviene sulla necessità di mantenere la proposta da lui sottoscritta al livello di astrattezza e generalità proprio della legge: piena disponibilità pertanto dichiara a modifiche che possano meglio raggiungere le finalità proposte, evitando riferimenti troppo specifici. Non può però esimersi dal notare che anche la ricaduta economica della ricerca astrofisica è assai rilevante e meritevole di tutela: la tempistica dell'adeguamento degli impianti può essere rivista, con un più ampio periodo transitorio, così come il sistema sanzionatorio può

essere corretto; resta comunque il fatto che dalle misure proposte si ricaverebbe un notevole risparmio energetico, nonché un incentivo ad attività di osservazione astronomica attualmente notevolmente ostacolate dalla dispersione luminosa nella volta celeste.

La senatrice **BALDELLI** ritiene che il merito del disegno di legge risieda essenzialmente nell'aver sollevato il problema dell'inquinamento luminoso e nell'aver individuato alcune soluzioni. Ribadisce, poi, l'esigenza di salvaguardare l'attività degli osservatori astronomici e considera fondamentale l'inversione di tendenza nell'approccio al problema dell'inquinamento luminoso che non deve essere affrontato esclusivamente sotto il profilo economico - per ciò che attiene i possibili effetti in materia di risparmio energetico - bensì deve contemplare l'esigenza di tutelare l'equilibrio psico-fisico dei singoli soggetti. Concorda, infine, sull'opportunità di acquisire, tramite alcune audizioni, elementi di maggiore approfondimento, anche se auspica una rapida approvazione del disegno di legge in titolo.

Il senatore **BECCARIA**, pur non ravvisando profili di urgenza nell'oggetto del disegno di legge in esame, ritiene opportuno acquisire ulteriori informazioni sia sulla normativa vigente in materia nello Stato dell'Arizona, sia sulla eventualità che l'Unione europea emani specifiche direttive in tal senso, onde evitare l'introduzione in Italia di *standards* di illuminazione suscettibili di essere rivisti in breve tempo.

Il senatore **CARCARINO** ribadisce l'urgenza del disegno di legge in titolo e ritiene che si debba ulteriormente approfondire anche la questione degli effetti negativi dell'inquinamento luminoso sulla salute dei lavoratori nei posti di lavoro.

Il senatore **BRAMBILLA**, presidente della 13ª Commissione, e il senatore **CARPI**, presidente della 10ª Commissione, ravvisata la necessità di proseguire l'esame del disegno di legge in tempi compatibili con i lavori delle singole Commissioni, si dichiarano disponibili a fissare un calendario di audizioni per acquisire ulteriori profili di documentazione.

Il senatore **STEFANI**, relatore per la 10ª Commissione, non ritiene che le audizioni possano aggiungere significativi elementi di approfondimento rispetto ai dati già in possesso delle Commissioni riunite e propone, pertanto, un rinvio dell'esame in attesa che venga emanata la prevista normativa dell'Unione europea.

Il senatore **TERZI**, relatore per la 13ª Commissione, pur concordando con la proposta del relatore **STEFANI**, non ritiene superfluo procedere ad una serie di audizioni in attesa che venga emanata la predetta normativa comunitaria.

Il senatore **CARPI**, presidente della 10ª Commissione, propone che intanto vengano acquisiti presso i competenti uffici dell'Unione europea elementi di documentazione attinenti le questioni emerse nel dibattito della odierna seduta ed in particolare informazioni circa i prevedibili tempi di adozione della normativa tecnica in materia.

Il senatore BRAMBILLA, presidente della 13ª Commissione, si associa alla proposta del senatore Carpi.

Le Commissioni riunite convengono e l'esame è conseguentemente rinviato.

*La seduta termina alle ore 17.*

**AFFARI COSTITUZIONALI (1\*)**

GIOVEDÌ 25 MAGGIO 1995

**127<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Presidente*  
CORASANITI

*Interviene il ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali Frattini.*

*La seduta inizia alle ore 15,45.*

**IN SEDE REFERENTE**

**(1646) Conversione in legge del decreto-legge 29 aprile 1995, n. 131, recante disposizioni urgenti in materia di ordinamento della Corte dei conti**  
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 17 maggio.

Il presidente CORASANITI si sofferma in via preliminare sulla procedura da seguire per l'esame dei numerosi emendamenti proposti. Osserva, al riguardo, che la gran parte di essi dovrebbero essere dichiarati improponibili, ai sensi dell'articolo 97 del Regolamento, perchè estranei all'oggetto del provvedimento. Tale valutazione, infatti, deve essere svolta con particolare rigore in sede di esame di un decreto-legge, in conformità al parere della Giunta per il Regolamento, reso l'8 novembre 1984, che ha sottolineato l'indispensabile preservazione dei caratteri di necessità e urgenza del testo normativo, già riconosciuti dalla Commissione.

Invita i proponenti, pertanto, a ritirare gli emendamenti non pertinenti all'oggetto del decreto e comunque non recanti misure particolarmente urgenti, ricordando che vi sono ordinarie iniziative legislative attinenti alla materia in esame, alle quali è possibile riferire le medesime proposte di modifica.

Il relatore MARINELLI condivide l'auspicio del Presidente, ritenendo preferibile un accordo sul metodo da seguire, selezionando preventivamente gli emendamenti non strettamente pertinenti.

Concorda il senatore PERLINGIERI, che considera in linea generale discutibile qualsiasi forma di limitazione alla prerogativa di emenda-

mento riservata a ciascun parlamentare. Si rimette quindi alla prudente valutazione del relatore circa la cernita degli emendamenti più pertinenti al decreto-legge, dichiarandosi disponibile a ritirare le proprie proposte di modifica, ove non siano ritenute conformi a tale parametro.

Si associa il senatore VILLONE, che paventa il rischio di dichiarazioni di improponibilità, che non assicurano un risultato soddisfacente, poichè in Assemblea potrebbero essere riproposti gli stessi emendamenti. Auspica, pertanto, una soluzione concordata.

Il relatore MARINELLI, quindi, svolge un esame analitico di tutte le proposte di modifica e invita i rispettivi proponenti a ritirare i seguenti emendamenti, ritenuti non pertinenti al testo del decreto-legge: 1.10, 1.18, 1.3, 1.2, 1.17, 1.1, 1.4, 1.6, 1.7, 1.19, 1.20, 1.21, 1.22, 1.0.1, 1.0.5, 1.0.7, 1.0.8, 1.0.9, 1.0.10, 1.0.11, 1.0.3, 1.0.4, 1.0.12, 1.0.13, 1.0.19, 1.0.15, 1.0.14, 1.0.16, 1.0.17, 1.0.18; 1.0.20, 2.3, 2.4; 3.1, 3.2; 5.0.1; 6.1, 6.0.2, 6.0.1, 6.0.3, 6.0.4, 6.0.5; 7.3, 7.5, 7.0.1, 7.0.2.

I senatori FIEROTTI, BRICCARELLO, CASADEI MONTI, LUBRANO DI RICCO, VILLONE, MARINELLI, MAGLIOZZI, PERLINGIERI e FONTANINI ritirano gli emendamenti indicati dal relatore e da loro sottoscritti, riservandosi di riproporli in ordine ad altri disegni di legge. Nello stesso senso si risolve anche il senatore MENSORIO, che si riserva di riproporre i suoi emendamenti per la discussione in Assemblea.

Dichiara la propria soddisfazione per questo risultato il Ministro FRATTINI.

Si procede, quindi, all'esame degli altri emendamenti.

Il RELATORE illustra e motiva l'emendamento 1.5, di contenuto identico all'emendamento 1.8.

Il senatore VILLONE si dichiara contrario all'emendamento, dubitando che da esso possano trarre vantaggio gli utenti della giurisdizione in materia pensionistica.

Il senatore FONTANINI, ritenendo discriminatoria la disposizione contenuta nel decreto-legge, si dichiara favorevole all'emendamento.

In proposito il presidente CORASANITI precisa che il giudizio di appello in materia pensionistica è stato introdotto proprio dal decreto-legge.

Il ministro FRATTINI esprime l'avviso contrario del Governo all'emendamento in esame.

Il relatore MARINELLI insiste per l'approvazione dell'emendamento, osservando che l'appello può essere proposto anche dal Procuratore Generale.

Gli emendamenti 1.5 e 1.8, posti congiuntamente in votazione, sono accolti dalla Commissione.

Il senatore FIEROTTI, quindi, illustra l'emendamento 1.9, sul quale il ministro FRATTINI si rimette alla Commissione.

Il senatore VILLONE annuncia il suo voto favorevole.

L'emendamento viene quindi accolto.

Quanto all'emendamento 1.11, il senatore CASADEI MONTI ne motiva la finalità e il rappresentante del Governo si dichiara contrario.

La senatrice BRICCARELLO esprime perplessità sull'emendamento.

Parimenti perplessa è l'opinione del senatore VILLONE.

Il senatore CASADEI MONTI riformula la proposta (emendamento 1.11 - nuovo testo) e il ministro FRATTINI si dichiara favorevole. Nella nuova formulazione, l'emendamento viene quindi accolto.

Quanto agli emendamenti 1.12 e 1.13, di contenuto identico, il rappresentante del Governo si rimette alla Commissione, rilevando che si tratta di norme di favore per il soggetto giudicato responsabile.

Gli emendamenti, posti congiuntamente in votazione, risultano poi accolti.

Si passa all'esame dell'emendamento 1.14, sul quale il ministro FRATTINI si rimette alla Commissione e il senatore FONTANINI annuncia il proprio voto contrario.

Il senatore CASADEI MONTI, quindi, riformula l'emendamento (1.14 - nuovo testo), che viene successivamente accolto.

Gli emendamenti 1.3 e 1.2 sono dichiarati decaduti in assenza dei proponenti.

Sono quindi approvati gli emendamenti 1.15 e 1.16, di contenuto identico.

Gli emendamenti 1.1, 1.4, 1.6, 1.21, 1.22, 1.0.1 e 1.0.5, considerati non pertinenti dal RELATORE nella sua valutazione preliminare, sono dichiarati decaduti in assenza dei proponenti.

L'emendamento 1.0.6 è fatto proprio dal relatore MARINELLI in assenza dei proponenti.

Il senatore VILLONE riconosce l'importanza della questione, ma reputa preferibile un approfondimento.

Il RELATORE ritira l'emendamento, riservandosi di riproporne il testo in riferimento ad altro disegno di legge.

Gli emendamenti 1.0.7, 1.0.8, 1.0.9, 1.0.10 e 1.0.11, dianzi ritenuti non pertinenti dal RELATORE, sono dichiarati decaduti in assenza dei proponenti.

Gli emendamenti 2.1 e 2.2 sono fatti propri dal senatore PERLINGIERI in assenza del proponente.

Il RELATORE si dichiara favorevole.

Posti separatamente in votazione, i predetti emendamenti sono accolti dalla Commissione.

Gli emendamenti 2.3 e 2.4, ritenuti non pertinenti dal RELATORE, sono dichiarati decaduti in assenza dei proponenti.

Quanto all'emendamento 2.0.1, esso è fatto proprio dal relatore MARINELLI in assenza dei proponenti.

Il presidente CORASANITI esprime perplessità sulla proposta di modifica.

Il senatore VILLONE invita a riconsiderare la questione in altra sede, poichè l'emendamento comporta anche notevoli problemi organizzatori.

Il relatore MARINELLI ritira l'emendamento, riservandosi di riproporlo in altra occasione.

Il senatore VILLONE illustra quindi l'emendamento 2.0.2, esponendone le motivazioni: si tratta, in sostanza, di fissare un termine certo, ancorchè congruo, per la prescrizione dell'azione di responsabilità contabile.

Il presidente CORASANITI osserva che nel medesimo ordine di considerazioni la Corte costituzionale dichiarò illegittima l'indeterminatezza del termine di prescrizione per l'azione disciplinare nei confronti dei pubblici impiegati.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato, per il concomitante inizio dei lavori dell'Assemblea.

*La seduta termina alle ore 17.*

**EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1646**

al testo del decreto-legge

**Art. 1.**

*Al comma 1, capoverso 5, sopprimere il secondo periodo.*

**1.5****IL RELATORE**

*Al comma 1, capoverso 5, sopprimere il secondo periodo.*

**1.8****MARCHETTI, SALVATO**

*Al comma 1, capoverso 5, dopo le parole: «Avverso le sentenze delle Sezioni Giurisdizionali regionali» aggiungere le seguenti: « , salvo quanto disposto in attuazione dell'articolo 23 dello Statuto della regione Sicilia».*

**1.9****LA LOGGIA, FIEROTTI, BRICCARELLO**

*Al comma 1, alla fine del capoverso 5, aggiungere il seguente periodo: «Per la Sicilia è istituita, d'intesa con la Regione, una sezione giurisdizionale regionale di appello».*

**1.10****LA LOGGIA, FIEROTTI, BRICCARELLO**

*Al comma 1, capoverso 5-bis, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Agli appelli si applicano le disposizioni di cui alla legge 21 marzo 1953, n. 161, articolo 3, primo e secondo comma».*

**1.11****CASADEI MONTI**

*Al comma 1, capoverso 5-bis, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Agli appelli si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3 della legge 21 marzo 1953, n. 161».*

**1.11 (Nuovo testo)****CASADEI MONTI**

*Al comma 1, capoverso 5-ter, sopprimere le parole: «e quando ricorrono gravi motivi».*

1.12

MARCHETTI, SALVATO

*Al comma 1, capoverso 5-ter, sopprimere le parole: «e quando ricorrono gravi motivi».*

1.13

VILLONE

*Al comma 1, capoverso 5-ter, penultimo periodo, sostituire le parole: «Nella sua prima udienza», con le seguenti: «non oltre la sua terza udienza».*

1.14

CASADEI MONTI

*Al comma 1, capoverso 5-ter, penultimo periodo, sostituire le parole: «Nella sua prima udienza», con le seguenti: «non oltre la sua seconda udienza».*

1.14 (Nuovo testo)

CASADEI MONTI

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. Per gli atti non sottoposti al controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti, l'Amministrazione ha l'obbligo di conformarsi alla pronuncia delle Sezioni del controllo. Qualora l'Amministrazione non vi ottemperi entro il termine massimo di 90 giorni, il Procuratore regionale competente, su segnalazione dell'Ufficio di controllo, propone ricorso alla Sezione giurisdizionale, secondo le norme di rito del lavoro previste dal codice di procedura civile.

Avverso le decisioni della Sezione giurisdizionale regionale è ammesso ricorso alle sezioni centrali da parte del pubblico ministero e da parte dell'Amministrazione interessata».

1.18

LUBRANO DI RICCO, PIERONI

*Al comma 1, dopo il capoverso 5-ter, aggiungere i seguenti:*

«5-quater. Le sentenze della Corte dei conti emesse sono pubblicate con le modalità di cui agli articoli 429, comma 1 e 3, e 430 del codice di procedura penale. La lettura del dispositivo in udienza, per i convenuti regolarmente costituiti in giudizio, equivale a notifica con decorrenza dalla data della comunicazione di cui all'articolo 430 del codice di procedura civile.

5-quinquies. Per le notifiche richieste dal Pubblico ministero, in ogni fase e stato del procedimento, si applica l'articolo 151 del codice di procedura penale.

**5-series.** Il giudizio di ottemperanza per l'omessa esecuzione delle sentenze rese dalle Sezioni Giurisdizionali in ogni materia di loro competenza appartiene alla giurisdizione delle Sezioni medesime ed è proponibile su istanza del pubblico Ministero, dell'Amministrazione o della parte privata che vi abbia interesse, con le modalità dei giudizi dei quali viene chiesta l'ottemperanza.

1.3

BATTAGLIA, SCALONE

*Sostituire il comma 3 con il seguente:*

«3. Dopo il comma 8 dell'articolo 1 del decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 gennaio 1994, n. 19, sono inseriti i seguenti:

“8-bis. Sono istituite una terza sessione giurisdizionale centrale con sede a Palermo, anche ai sensi dell'articolo 23, comma 1, del regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, convertito in Legge Costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2 con le competenze di giudice d'appello per la sezione regionale della Sicilia ed una quarta sezione giurisdizionale centrale con sede a Milano e con le competenze di giudice d'appello per le sezioni giurisdizionali regionali del Piemonte, Lombardia, Veneto, Liguria, Valle d'Aosta, Trentino-Alto Adige e Friuli-Venezia Giulia.

8-ter. All'articolo 3 del decreto legislativo 5 maggio 1948, n. 589, le parole «sezione giurisdizionale speciale per le pensioni di guerra» sono sostituite con «sezione giurisdizionale regionale e centrale»».

1.2

BATTAGLIA, SCALONE

*Al comma 3, capoverso 8-bis, secondo periodo, sopprimere le parole: «adottata su proposta motivata del presidente della Corte dei conti».*

1.15

CASADEI MONTI

*Al comma 3, capoverso 8-bis, secondo periodo, sopprimere le parole: «adottata su proposta motivata del Presidente della Corte dei conti».*

1.16

MARCHETTI, SALVATO

*Al comma 3, dopo il capoverso 8-bis, aggiungere il seguente:*

«8-ter. Alle Segreterie delle sezioni alle quali sono assegnati Presidenti aggiunti, nonché ai servizi “Provveditorato, Ragioneria informatica”, “Relazioni pubbliche” e “Personale amministrativo” sono preposti rispettivamente, dirigenti di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, con contestuale indisponibilità dei posti di dirigente superiore previsti nella tabella organica del ruolo di anzianità della Corte dei conti».

1.17

LA LOGGIA, FIEROTTI, BRICCARELLO

*Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:*

«3-bis. L'articolo 5, comma 3, del D.L. 15 novembre 1993, n. 453, nel testo risultante dalla legge di conversione 14 gennaio 1994, n. 19, si interpreta nel senso che per giudice competente per la conferma, modifica o revoca del decreto di autorizzazione o diniego del sequestro deve intendersi lo stesso Presidente della Sezione che lo ha emesso, o un altro magistrato della Sezione all'uopo designato con il medesimo decreto. Il predetto magistrato non può fare parte del Collegio eventualmente adito dal pubblico Ministero o dal convenuto per il riesame.

3-ter. La citazione del terzo, di cui all'articolo 678 del codice di procedura civile, per i giudizi ad istanza del pubblico ministero contabile ha luogo innanzi alla stessa Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti competente per il sequestro.

1.1

BATTAGLIA, SCALONE

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

«3-bis. I componenti degli organi di amministrazione e di controllo, nonchè i funzionari ed i dipendenti degli enti pubblici economici e delle società sulle quali lo Stato o altri Enti pubblici esercitano il controllo in ragione della partecipazione esclusiva o prevalente al capitale sociale, sono soggetti, per i danni arrecati agli enti o alle società medesime, alla giurisdizione della Corte dei conti, secondo le norme regolanti la materia.

1.4

BATTAGLIA, SCALONE

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

«3-bis. I componenti degli organi di amministrazione e di controllo, nonchè i funzionari ed i dipendenti degli enti pubblici economici e delle società sulle quali lo Stato esercita il controllo in ragione della partecipazione al capitale sociale, sono soggetti, per danni agli enti o alle società stesse, alla giurisdizione della Corte dei Conti, secondo le norme regolanti la materia».

1.6

GIBERTONI, BOSO

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

«3-bis. I componenti degli organi di amministrazione e di controllo, nonchè i funzionari ed i dipendenti degli enti pubblici economici e delle società sulle quali lo Stato o altri Enti pubblici esercitano il controllo in ragione della partecipazione al capitale sociale sono soggetti per i danni arrecati agli enti o alle società medesime, alla giurisdizione della Corte dei conti secondo le norme regolanti la materia».

1.7

LUBRANO DI RICCO

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

«3-bis. I componenti degli organi di amministrazione e di controllo, nonchè i funzionari ed i dipendenti degli enti pubblici economici e delle società sulle quali lo Stato esercita il controllo in ragione della partecipazione al capitale sociale, sono soggetti per i danni arrecati agli enti o alle società stesse, alla giurisdizione della Corte dei conti, secondo le norme regolanti la materia».

1.19

PERLINGIERI, BRICCARELLO

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

«3-bis. I componenti degli organi di amministrazione e di controllo, nonchè i funzionari ed i dipendenti degli enti pubblici economici e delle società sulle quali lo Stato esercita il controllo in ragione della partecipazione esclusiva o prevalente al capitale sociale, sono soggetti alla giurisdizione della Corte dei conti in materia di responsabilità contabile-amministrativa».

1.22

BALLESÌ

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

«3-bis. Il Presidente ed il Procuratore generale della Corte dei conti sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica fra i Presidenti di sezione della Corte dei conti su designazione del Consiglio di Presidenza adottata con il voto favorevole di almeno i due terzi dei componenti».

1.20

LA LOGGIA, FIEROTTI

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

«3-bis. Il Presidente ed il Procuratore generale della Corte dei conti sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica fra i Presidenti di sezione della Corte dei conti su designazione del Consiglio di Presidenza adottata con il voto favorevole di almeno i due terzi dei componenti».

1.21

BALLESÌ

*Dopo l'articolo 1, inserire i seguenti:*

**«Art. 1-bis.**

*(Modifiche all'articolo 24 del regolamento di procedura per i giudizi innanzi alla Corte dei conti)*

1. L'articolo 24 del regolamento di procedura per i giudizi innanzi alla Corte dei conti, approvato con R.D. 13 agosto 1933, n. 1038, è sostituito dal seguente:

“Art. 24. - (Esecuzione delle sentenze di condanna). - 1. Per l'esecuzione delle sentenze di condanna le copie vengono spedite in forma ese-

cutiva a firma del direttore della segreteria della Sezione che le ha pronunciate e sono trasmesse all'Ufficio del Pubblico Ministero per l'esecuzione. La competenza per l'esecuzione delle sentenze e di ogni altro provvedimento di condanna della Corte dei conti appartiene all'Ufficio del Pubblico Ministero presso la Sezione Giurisdizionale regionale che le ha pronunciate in primo grado, il quale vi procede con le modalità di cui all'articolo 27, comma 1, 2, 3 e 7 della Legge 24 novembre 1981, n. 689, con l'obbligo, per il concessionario della riscossione, del non riscosso come riscosso. Per l'esecuzione forzata si applicano le disposizioni di cui al Titolo II del D.P.R. 29 settembre, 1973, n. 602: a tal fine i poteri conferiti dal Titolo II del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 all'Intendente di Finanza sono esercitati dal Pubblico Ministero.

2. Presso le Sezioni Giurisdizionali regionali è istituito il «Giudice Unico dell'Esecuzione, a composizione monocratica, le cui funzioni sono esercitate da uno o più Magistrati della Corte dei conti assegnati alla Sezione, designati all'inizio dell'anno giudiziario dal Presidente della Sezione medesima. Esso esercita le attribuzioni spettanti al giudice dell'esecuzione. La competenza del territorio del Giudice Unico dell'esecuzione è stabilita in ragione dell'Ufficio del Pubblico Ministero che ha promosso l'esecuzione medesima.

3. Nei bilanci di tutti gli enti pubblici e delle società private i cui amministratori e dipendenti siano soggetti alla giurisdizione contabile è istituito, tra le entrate, un apposito capitolo intestato 'Entrate erariali per l'esecuzione di sentenze di condanna della Corte dei conti', sulla quale il concessionario versa le somme riscosse, previa autorizzazione del pubblico Ministero e comunicazione al rappresentante legale dell'ente beneficiario.

4. Sono abrogati:

a) l'articolo 76, primo comma, limitatamente all'inciso «per la loro esecuzione», e secondo comma, del T.U. delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con Regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

b) il Regio decreto 5 settembre 1909, n. 776;

c) gli articoli 636, 637, 638, 639, 640 e 641 del Regio decreto 23 maggio 1924, n. 827;

d) ogni altra norma incompatibile col presente articolo».

1.0.1

BATTAGLIA, SCALONE

#### «Art. 1-ter.

*(Azione di decadenza ad istanza del Pubblico ministero)*

1. L'azione di cui all'articolo 3, comma 1, n. 5, della legge 23 aprile 1981, n. 154, conseguente a sentenze di condanna emesse dalla Corte dei conti, è esercitata dal Pubblico ministero presso la Sezione Giurisdizionale della Corte medesima nella regione ove ha sede l'Ente locale creditore, con le forme previste per l'azione di responsabilità amministrativa, ridotti i termini alla metà. Il giudizio è istruito da un magistrato relatore designato dal Presidente della sezione, e l'udienza dibattimentale deve aver luogo entro sessanta giorni dal deposito dell'atto di citazione.

2. Nei casi di particolare gravità in relazione all'entità del debito non ancora estinto, il Pubblico ministero può chiedere al Presidente della Sezione, contestualmente al deposito dell'atto di citazione in giudizio, l'emanazione di un decreto di sospensione dalla carica del convenuto; tale decreto non è soggetto a gravarne e su di esso si pronuncia la Sezione unitamente al merito con l'emanazione della sentenza che definisce il giudizio.

5. Avverso le sentenze emesse in tale materia dalle Sezioni Giurisdizionali regionali è ammesso l'appello alle Sezioni Giurisdizionali Centrali con le modalità del contenzioso contabile, ridotti i termini alla metà».

1.0.5

BATTAGLIA, SCALONE

**«Art. 1-quater.**

*(Provvedimenti sanzionatori della giustizia contabile)*

1. Il Pubblico ministero presso la Corte dei conti nel promuovere l'azione di responsabilità, laddove ricorrano gravi ed urgenti ragioni di tutela del pubblico erario, può richiedere al Presidente della sezione giurisdizionale competente per il merito l'emissione del decreto di sospensione dalle funzioni dell'amministratore o del funzionario convenuto. Per la procedura si applicano gli articoli 669-bis, 669-quater, 669-sexies, comma 2, 669-septies, comma 1, 669-decies e 669-terdecies del codice di procedura civile.

2. La sentenza che riconosca il dolo o la colpa grave nel comportamento del convenuto per le disfunzioni verificatesi nell'ente dispone, su richiesta del Pubblico Ministero, indipendentemente dalla condanna a risarcire l'eventuale danno, la destituzione del medesimo dall'Ufficio, con l'interdizione a ricoprire in futuro analogo ufficio per un periodo non inferiore ad un anno e non superiore a cinque e la condanna ad una sanzione pecuniaria non inferiore ad un quinto e non superiore alla metà del danno da risarcire, nel caso di condanna al risarcimento, e non inferiore lire un milione non superiore a lire venti milioni, in ogni altro caso. I proventi di cui al presente comma sono conferiti al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato di cui all'articolo 2 della legge 27 ottobre 1993, n. 432. Per la determinazione della sanzione si applicano gli articoli. 132, comma 1, 133, comma 1, 133-bis e 133-ter del codice penale».

1.0.6

BATTAGLIA, SCALONE

**«Art. 1-quinquies.**

*(Giurisdizione in materia di danno ambientale)*

1. L'articolo 18, comma 2, della legge 8 luglio 1986, n. 349, è sostituito dal seguente:

“2. Per la materia di cui al precedente comma la giurisdizione appartiene alla Corte dei conti. L'azione di risarcimento è esercitata dal

pubblico Ministero presso la Sezione Giurisdizionale regionale competente per territorio".

2. Sono abrogati i commi 3, 7 e 9 dell'articolo 18 della Legge 8 luglio 1986, n. 349.

3. Ai giudizi di cui al presente articolo si applicano le norme di procedura del contenzioso contabile».

1.0.7

BATTAGLIA, SCALONE

**«Art. 1-sexies.**

*(Giurisdizione in materia esattoriale)*

1. Fermo quanto già disposto dall'articolo 85 del D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43, e dal combinato disposto di cui all'articolo 44 del T.U. delle leggi sulla Corte dei Conti approvato con R.D. 12 luglio 1934, n. 1214 e articoli 28 e 39 del D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43, è devoluta alla giurisdizione della Corte dei conti ogni altra controversia tra concedente e concessionario della riscossione, di cui al D.P.R. medesimo.

2. Ai giudizi di cui al comma precedente si applica L'articolo 58 del regolamento di procedura per i giudizi innanzi alla Corte dei conti, approvato con R.D. 12 agosto 1933, n. 1038».

1.0.8

BATTAGLIA, SCALONE

**«Art. 1-septies.**

*(Modifiche all'articolo 2 del T.U. delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti)*

1. L'articolo 2 del testo unico delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, è sostituito dal seguente:

*"Art. 2. - (Nomina del Presidente e del Procuratore Generale della Corte dei conti). - 1. Il Presidente e il Procuratore generale della Corte dei conti sono nominati fra i magistrati contabili con qualifica non inferiore a quella di Presidente di sezione con, rispettivamente, cinque e tre anni di effettivo esercizio delle funzioni d'istituto della qualifica predetta o superiore, con decreto del Presidente della Repubblica, su designazione del Consiglio di presidenza della Corte dei conti.*

*2. Il Consiglio di presidenza procede alla designazione di cui al comma precedente con votazione a scrutinio segreto in adunanza pubblica. Ciascun membro del Consiglio di presidenza può esprimere non più di una preferenza. È dichiarato designato il magistrato che abbia riportato la maggioranza dei due terzi dei componenti del Consiglio di presidenza; a parità di qualifica il più anziano nel ruolo.*

*3. Qualora la designazione di cui ai commi precedenti non avvenga entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla vacanza del posto di funzione, la designazione medesima è devoluta all'intero corpo magi-*

stratuale contabile, con le modalità previste per l'elezione del giudice costituzionale, in quanto compatibili.

4. In caso di vacanza, sospensione o impedimento permanente del titolare, dichiarato dal Consiglio di presidenza con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti, le funzioni di Presidente e Procuratore Generale della Corte dei conti sono esercitate, rispettivamente, dal Presidente di sezione più anziano in ruolo, membro elettivo del Consiglio, e dal Procuratore regionale più anziano in ruolo».

1.0.9

BATTAGLIA, SCALONE

**«Art. 1-octies.**

*(Patteggiamento)*

1. I soggetti destinatari dell'avviso di garanzia di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453, nel testo risultante dalla legge di conversione 14 gennaio 1994, n. 19, possono, entro il termine ivi indicato, chiedere al Pubblico ministero di essere ammessi al patteggiamento, offrendo una somma non inferiore al 50 per cento del danno contestato per sorte capitale; nell'avviso deve essere espressamente fatta menzione di tale facoltà, che si applica anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Il Pubblico ministero quando, a pena di inammissibilità, non ravvisi nei fatti un arricchimento personale dell'indagato e ritenga la prova della sua colpevolezza sufficiente ma non assoluta e, nell'esclusivo interesse delle ragioni dell'erario, ritenga di aderire alla richiesta di patteggiamento, convoca il richiedente per la definizione del quantum e successivamente propone ricorso al Presidente della sezione giurisdizionale regionale affinché quest'ultimo, in conformità a quanto concordato col presunto responsabile, con ordinanza definisca il giudizio.

3. Il Presidente della sezione giurisdizionale, ove non sussistano cause di inammissibilità, con ordinanza opponibile innanzi al Collegio entro il termine perentorio di cinque giorni dalla notifica a cura della segreteria della sezione, definisce il giudizio stabilendo i tempi e le modalità di versamento del dovuto da parte del responsabile; se l'ordinanza rigetta la richiesta di patteggiamento il giudizio prosegue nelle forme ordinarie. L'opposizione è decisa con sentenza appellabile innanzi alle Sezioni centrali.

4. L'ordinanza che definisce il procedimento di patteggiamento estingue anche l'eventuale procedimento disciplinare in corso per i fatti sui quali pronuncia ed esclude il vincolo di solidarietà con altri eventuali inquisiti i quali non abbiano inteso avvalersi del patteggiamento, e per i quali si procede con le forme ordinarie; l'eventuale assoluzione di questi ultimi esclude, comunque, la ripetibilità delle somme già versate in esecuzione dell'ordinanza di patteggiamento, estinguendo il debito residuo».

1.0.10

BATTAGLIA, SCALONE

**«Art. 1-novies.***(Procedimento Monitorio)*

1. All'articolo 55, comma 1, del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, le parole: "di mancata accettazione" sono sostituite con le altre: "di opposizione".

2. L'articolo 49 del regolamento di procedura per i giudizi innanzi alla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 agosto 1933, n. 1038, è sostituito dal seguente:

*"1. Nei casi contemplati dall'articolo 55 del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, il Pubblico ministero, con ricorso sommariamente motivato chiede al Presidente della sezione che sia esercitato il potere riduttivo e venga emesso decreto di condanna nei confronti del presunto responsabile del danno erariale, indicando il relativo importo minimo inderogabile. Il Presidente della sezione, valutata la richiesta del pubblico ministero, provvede con decreto sinteticamente motivato. Il decreto di rigetto dell'istanza del Pubblico ministero non preclude l'esercizio dell'azione di responsabilità nelle forme ordinarie.*

*2. Il decreto che dispone la condanna ha forza di titolo esecutivo ed è opponibile dal condannato, con le modalità di cui agli articoli 95, 96 e 97 del presente regolamento, entro trenta giorni dalla notifica da eseguirsi a cura del Pubblico ministero".*

3. L'articolo 50 del regolamento di procedura per i giudizi innanzi alla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 agosto 1933, n. 1038, è sostituito dal seguente:

*"1. Il magistrato che ha emesso il decreto di condanna non può fare parte del Collegio per l'eventuale successivo giudizio di opposizione".*

4. L'articolo 51 del regolamento di procedura per i giudizi innanzi alla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 agosto 1933, n. 1038, è sostituito dal seguente:

*"1. Nel caso di più convenuti e di responsabilità ripartita il giudizio procede soltanto nei confronti di coloro che hanno proposto opposizione; qualora, invece, si tratti di responsabilità solidale, la causa prosegue anche nei confronti dei non opposenti. A cura della segreteria questi ultimi saranno avvertiti della prosecuzione del giudizio".*

**1.0.11**

BATTAGLIA, SCALONE

*Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:*

**«Art. 1-bis.**

1. Il Presidente ed il Procuratore Generale della Corte dei conti sono nominati con il Decreto del Presidente della Repubblica fra i Presidenti di Sezione della Corte dei conti su designazione del Consiglio di Presidenza adottata con il voto favorevole di almeno i due terzi dei componenti».

**1.0.3**

PERLINGIERI, BRICCARELLO

*Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:*

**«Art. 1-bis.**

1. Il comma 4 dell'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, è sostituito dal seguente:

“4. La Corte dei conti giudica sulla responsabilità amministrativa degli amministratori e dipendenti pubblici anche quando il danno sia stato cagionato ad amministrazioni o enti diversi da quelli di appartenenza, per i fatti commessi successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge”.

**1.0.4**

MONGIELLO, MENSORIO, LA LOGGIA, SCALONE, PASQUINO, VILLONE, ZECCHINO, COSTA

*Dopo l'articolo 1, inserire i seguenti:*

**«Art. 1-bis.**

L'articolo 1, comma 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, è modificato come segue:

“1. La responsabilità dei soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti in materia di contabilità pubblica è di carattere pubblicitico, personale, e sottoposta a norme proprie. Qualora occorrono riferimenti a disposizioni del codice civile essi vanno ricercati nel titolo IX, libro IV del Codice civile (dei fatti illeciti) e nell'articolo 2947. La responsabilità si estende agli eredi nei casi di illecito arricchimento del dante causa e di conseguente indebito arricchimento degli eredi stessi”.

**1.0.12**

CASADEI MONTI

**«Art. 1-ter.**

*(Nomina del Presidente e del Procuratore generale)*

1. Il Presidente della Corte dei conti è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, previa delibera della commissione di cui all'articolo 8 del testo unico approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e viene scelto fra i presidenti di sezione della stessa Corte, indicati in numero di almeno tre con un'unica votazione dal consiglio di presidenza della Corte dei conti.

2. Le funzioni di procuratore generale della Corte dei conti sono assegnate ad un presidente di sezione della stessa Corte dal consiglio di presidenza, ai sensi dell'articolo 13, secondo comma, della legge 27 aprile 1982, n. 186, richiamato dall'articolo 10, comma 10, della legge 13 aprile 1988, n. 117.

3. Le funzioni di presidente e di procuratore generale non possono essere esercitate per oltre cinque anni».

1.0.13

CASADEI MONTI

**«Art. 1-quater.**

1. La persona convenuta davanti alla Corte dei conti per responsabilità amministrativa può chiedere, prima dell'inizio del giudizio stesso, al procuratore generale una diminuzione della somma richiesta fino ad un minimo del 20 per cento qualora non abbia conseguito alcun arricchimento personale. Se il procuratore accoglie la richiesta ed il presidente della Corte la ratifica, il convenuto deve eseguire il pagamento secondo tempi e procedure stabiliti dalla sentenza.

2. In tal caso l'azione è estinta nei suoi riguardi. Se più siano i convenuti che non intendano avvalersi della suddetta facoltà l'azione prosegue nei loro confronti e la somma richiesta viene diminuita della quota per la quale è stata accordata la diminuzione. La norma si applica anche ai giudizi in corso».

1.0.19

CASADEI MONTI

*Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:*

**«Art. 1-bis.**

*(Consiglio di Presidenza della Corte dei conti)*

1. Al Consiglio di Presidenza della Corte dei conti si applicano le disposizioni degli articoli 30, comma 2, 33, 37 della legge 24 marzo 1958, n. 195, e successive modificazioni, nonché degli articoli 27, 29, 30 e 30-bis del decreto del presidente della Repubblica 16 settembre 1958, n. 916, e successive modificazioni.

2. Non sono eleggibili al Consiglio di Presidenza della Corte dei conti i magistrati che prestino o abbiano prestato servizio nell'Ufficio di segreteria del Consiglio per la cui rinnovazione vengono convocate le elezioni.

3. Con effetto dalla scadenza del Consiglio attualmente in carica i quattro cittadini facenti parte del Consiglio di Presidenza della Corte dei conti ai sensi dell'articolo 10, comma 2, lettera d), della legge 13 aprile 1988, n. 117, saranno eletti dal Parlamento in seduta comune delle due Camere con le modalità previste per l'elezione da parte del medesimo dei componenti del Consiglio superiore della magistratura».

1.0.15

VILLONE

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

**«Art. 1-bis.**

*(Consiglio di Presidenza)*

1. I componenti non magistrati del consiglio di presidenza della Corte dei conti sono nominati dalla Commissione di cui all'articolo 6-bis».

**altra formulazione**

«1. I quattro componenti non magistrati del consiglio di presidenza della Corte dei conti sono eletti per metà dalla Camera dei deputati e per l'altra metà dal Senato della Repubblica».

1.0.14

CASADEI MONTI

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

**«Art. 1-bis.**

*(Procedimento di condanna per decreto)*

1. All'articolo 55, primo comma, del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, le parole "di mancata accettazione" sono sostituite con "di opposizione".

2. L'articolo 49 del Regolamento di procedura per i giudizi innanzi alla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 agosto 1933, n. 1038, è sostituito dal seguente:

"1. Nei casi contemplati dall'articolo 55 del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, il Pubblico ministero, con ricorso sinteticamente motivato chiede al Presidente della Sezione che sia esercitato il potere riduttivo e venga emesso decreto di condanna nei confronti del presunto responsabile del danno erariale, indicando il relativo importo minimo inderogabile.

2. Il Presidente della sezione, valutata la richiesta del Pubblico ministero, provvede con decreto sinteticamente motivato.

3. Il decreto di rigetto dall'istanza del Pubblico ministero non preclude l'esercizio dell'azione di responsabilità nelle forme ordinarie.

4. Il decreto che dispone la condanna ha forza di titolo esecutivo ed è opponibile dal condannato, con le modalità di cui agli articoli 95, 96 e 97 del presente regolamento, entro trenta giorni dalla notifica da eseguirsi a cura del Pubblico ministero".

3. L'articolo 51 del Regolamento di procedura per i giudizi innanzi alla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 agosto 1933, n. 1038, è sostituito dal seguente:

"2. Nel caso di più convenuti e di responsabilità ripartita il giudizio procede soltanto nei confronti di coloro che hanno proposto opposi-

zione; qualora, invece, si tratti di responsabilità solidale, la causa prosegue anche nei confronti dei non oppositori. A cura della segreteria questi ultimi saranno avvertiti dalla prosecuzione del giudizio».

4. L'articolo 50 del Regolamento di procedura per i giudizi innanzi alla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 agosto 1933, n. 1038, è abrogato».

**1.0.16**

BATTAGLIA, PEDRIZZI, RECCIA, MAGLIOZZI

*Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:*

**«Art. 1-bis.**

*(Consiglio della magistratura della Corte dei conti)*

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge il Consiglio di presidenza della Corte dei conti assume la denominazione di Consiglio della magistratura della Corte dei conti.

2. Al Consiglio della magistratura della Corte dei conti si applicano le disposizioni degli articoli 30, comma 2, 33, 37 e 40, commi 2, 3 e 4, della legge 24 marzo 1958, n. 195, e successive modificazioni, nonché degli articoli 27, 39, 30 e 30-bis del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1958, n. 916, e successive modificazioni, intendendosi sostituiti al Consiglio superiore della magistratura il Consiglio della magistratura della Corte dei conti, al Ministro di grazia e giustizia il Presidente del Consiglio dei ministri all'espressione "eletti dal Parlamento", od altra equivalente, quella di "cittadini scelti dai Presidenti delle due Camere", alla parola "quadriennio", od espressione equivalente, la parola "triennio" ed intendendosi compresi nell'espressione "componenti elettivi" tanto i magistrati eletti che i cittadini scelti dai Presidenti delle due Camere.

3. Non sono eleggibili al Consiglio della magistratura della Corte dei conti i magistrati che prestino o abbiano prestato servizio nell'Ufficio di segreteria del Consiglio per la cui rinnovazione vengono convocate le elezioni.

4. Gli articoli 10, comma 5 e 12 della legge 13 aprile 1988, n. 117, sono abrogati.

5. Con effetto dalla scadenza del Consiglio attualmente in carica i quattro cittadini facenti parte del Consiglio della magistratura della Corte dei conti ai sensi dell'articolo 10, comma 2, lettera d), della legge 13 aprile 1988, n. 117, saranno eletti dal Parlamento in seduta comune delle due Camere con le modalità previste per l'elezione da parte del medesimo dei componenti del Consiglio superiore della magistratura».

**1.0.17**

MAGLIOZZI, PEDRIZZI, MARINELLI, SCALONE

*Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:*

**«Art. 1-bis.**

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge il Consiglio di presidenza della Corte dei conti assume la denominazione di Consiglio della magistratura della Corte dei conti.

2. Al Consiglio della magistratura della Corte dei conti si applicano le disposizioni degli articoli 30, comma 2, 33, 37 e 40, commi 2, 3 e 4, della legge 24 marzo 1958, n. 195, e successive modificazioni, nonché degli articoli 27, 29, 30 e 30-bis del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1958, n. 916, e successive modificazioni, intendendosi sostituiti al Consiglio superiore della magistratura il Consiglio della magistratura della Corte dei conti, al Ministro di grazia e giustizia il Presidente del Consiglio dei ministri, all'espressione "eletti dal Parlamento" od altra equivalente, quella di "cittadini scelti dai Presidenti delle due Camere", alla parola "quadriennio" od espressione equivalente, la parola "triennio" ed intendendosi compresi nell'espressione "componenti elettivi" tanto i magistrati eletti che i cittadini scelti dai Presidenti delle due Camere.

3. Non sono eleggibili al Consiglio della magistratura della Corte dei conti i magistrati che prestino o abbiano prestato servizio nell'Ufficio di segreteria del Consiglio per la cui rinnovazione vengono convocate le elezioni.

4. Gli articoli 10, comma 5, e 12 della legge 13 aprile 1988, n. 117, sono abrogati.

5. Con effetto dalla scadenza del Consiglio attualmente in carica i quattro cittadini facenti parte del Consiglio della magistratura della Corte dei conti ai sensi dell'articolo 10, comma 2, lettera d), della legge 13 aprile 1988, n. 117, saranno eletti dal Parlamento in seduta comune delle due Camere con le modalità previste per l'elezione da parte del medesimo dei componenti del Consiglio superiore della magistratura».

1.0.18

FONTANINI

*Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:*

**«Art. 1-bis.**

1. I componenti degli organi di amministrazione e di controllo, nonché i funzionari ed i dipendenti degli enti pubblici economici e delle società sulle quali lo Stato esercita il controllo in ragione della partecipazione al capitale sociale, sono soggetti, per i danni arrecati agli enti o alle società stesse, alla giurisdizione della Corte dei conti, secondo le norme regolanti la materia».

1.0.20

PERLINGIERI

**Art. 2.**

*Al comma 1, capoverso 2, terzo periodo, sostituire le parole: «venti giorni» con le seguenti: «trenta giorni».*

2.1

LUBRANO DI RICCO

*Al comma 1, capoverso 2, quarto periodo, sostituire le parole: «venti giorni», con le seguenti: «trenta giorni».*

2.2

LUBRANO DI RICCO

*Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:*

*«1-bis. Nel caso in cui l'Amministrazione non si adegui alle pronunce rese dalla Corte dei conti nell'esercizio del controllo di cui all'articolo 3, quarto comma, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, l'Ufficio di controllo lo segnala alla Procura Regionale presso la Sezione giurisdizionale dove ha sede l'organo amministrativo che avrebbe dovuto provvedere, affinché il Pubblico Ministero, previo accertamento dei fatti, possa proporre ricorso per ottemperanza innanzi alla Sezione medesima con le modalità del contenzioso contabile. Le sentenze emesse in materia di omessa ottemperanza alle deliberazioni del controllo sono appellabili dal Pubblico Ministero e dall'Amministrazione interessata innanzi alle Sezioni Giurisdizionali centrali con le modalità previste per il contenzioso contabile.*

*1-ter. Il giudizio di ottemperanza per l'omessa esecuzione delle sentenze rese dalle Sezioni Giurisdizionali in ogni materia di loro competenza appartiene alla giurisdizione delle Sezioni medesime ed è proponibile su istanza del Pubblico Ministero, dell'Amministrazione o della parte privata che vi abbia interesse, con le modalità dei giudizi dei quali viene chiesta l'ottemperanza.*

*1-quater. Alle adunanze della Sezione di controllo si applicano gli articoli 18, 19, 20, 21 e 22 del Regolamento di procedura per i giudizi innanzi alla Corte dei conti approvato con regio decreto del 12 agosto 1933, n. 1038, nonché le disposizioni del regio decreto del 23 ottobre 1933, n. 1466. Le deliberazioni sono pubblicate subito dopo la chiusura della camera di consiglio mediante lettura del dispositivo da parte del Presidente in pubblica adunanza; le motivazioni sono depositate in segreteria entro i sessanta giorni successivi».*

2.3

BATTAGLIA, PEDRIZZI, RECCIA

*Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:*

*«1-bis. La Pubblica amministrazione ha l'obbligo di adeguarsi alle pronunce rese dalla Corte dei conti nell'esercizio del controllo di cui all'articolo 3, comma 4, della legge 14 gennaio, n. 20, ed alla legge 21 marzo 1958, n. 259; a tal fine la sezione di controllo fissa, nel contesto delle relative deliberazioni un termine per l'ottemperanza; il Consigliere delegato preposto all'Ufficio di controllo competente per materia segnala l'omessa ottemperanza alla Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale ove ha sede l'organo amministrativo che avrebbe dovuto procedere, affinché il Pubblico ministero, previo accertamento dei fatti, possa citare per l'ottemperanza l'Amministrazione inadempiente innanzi alla Sezione medesima, con le modalità del contenzioso contabile. Le sentenze emesse in tale materia sono appellabili dal Pubblico ministero*

e dall'Amministrazione interessata innanzi alle Sezioni giurisdizionali centrali con le modalità previste per il contenzioso contabile.

1-ter. Con le sentenze di cui al precedente comma la Sezione giurisdizionale, ove ritenga fondata l'azione proposta dal Pubblico ministero, dichiara l'obbligo di ottemperanza dell'amministrazione e ne detta le relative modalità di esecuzione, fissando un termine, e provvede a nominare contestualmente un commissario *ad acta* per il caso in cui l'amministrazione persista nel non ottemperare, ponendone l'onere a carico dell'amministrazione medesima.

1-quater. Alle adunanze della Sezione del controllo sugli atti del Governo e delle amministrazioni dello Stato, in sede di controllo preventivo, si applicano gli articoli 18, 19, 20, 21 e 22 del Regolamento di procedura per i giudizi innanzi alla Corte dei conti, approvato con Regio decreto 12 agosto 1933, n. 1038, nonché le disposizioni del Regio decreto 23 ottobre 1933, n. 1466. Le deliberazioni sono pubblicate subito dopo la chiusura della camera di consiglio mediante lettura del dispositivo da parte del Presidente in pubblica adunanza; le motivazioni sono depositate in segreteria entro i sessanta giorni successivi.

2.4

BATTAGLIA, SCALONE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 2-bis.**

*(Disposizioni per l'accelerazione dei giudizi in materia di pensioni)*

1. Salvo quanto disposto dall'art. 6 del D.L. 15 novembre 1993, n. 453, convertito, con modificazioni, dalla Legge 14 gennaio 1993, n. 19, nonché da ogni altra norma non incompatibile col presente articolo, ai giudizi in materia di pensioni si applicano le disposizioni di cui ai commi seguenti.

2. La Corte dei conti esercita la propria giurisdizione in materia pensionistica e previdenziale per i trattamenti a carico totale o parziale dello Stato o dell'INPDAP (Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica), ed in tutti gli altri casi previsti dalla legge.

3. Entro sessanta giorni dal deposito del ricorso in segreteria e, per i giudizi pendenti comunque dalla pubblicazione del decreto di cui al settimo comma del presente articolo, il Presidente della Sezione Giurisdizionale presso la quale pende il giudizio fissa l'udienza di comparizione delle parti innanzi ad un magistrato della Sezione medesima in funzione di Giudice Unico delle pensioni. All'udienza di comparizione delle parti e prima di ogni altra questione, il Giudice tenta la conciliazione e, nel caso che quest'ultima abbia luogo, con ordinanza non soggetta ad alcun gravame definisce il giudizio dettando le relative statuizioni nel merito.

4. Nel caso in cui la conciliazione non avvenga o le parti non compaiano, il Giudice Unico procede alla trattazione della causa secondo le norme dettate dal codice di procedura civile per il processo

del lavoro, salvo quanto previsto dall'art. 2, comma 2, della legge 8 ottobre 1984, n. 658.

5. I Collegi delle Sezioni giurisdizionali centrali giudicanti in materia pensionistica e previdenziale sono composti da tre magistrati.

6. I giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono devoluti, nello stato in cui si trovano, al Giudice Unico delle pensioni, il quale sarà insediato presso ciascuna Sezione con decreto del Consiglio di Presidenza della Corte dei conti, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, entro trenta giorni dalla data suddetta».

2.0.1

BATTAGLIA, SCALONE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 2-bis.**

1. L'azione di responsabilità si prescrive sempre entro il termine quinquennale di cui all'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20.

2. L'azione di responsabilità, per i fatti ai quali sia tuttora applicabile un termine di prescrizione decennale, si prescrive, purchè sia trascorso almeno un quinquennio, entro due anni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, o entro il più breve termine risultante dal tempo già decorso.

3. La prescrizione è interrotta dalla notificazione dell'atto con il quale si inizia il giudizio. È parimenti interrotta dalla sentenza di condanna.

4. La prescrizione interrotta comincia nuovamente a decorrere dal giorno dell'interruzione. Se più sono gli atti interruttivi, la prescrizione decorre dall'ultimo di essi. In nessun caso, il termine può essere protratto oltre i dieci anni dall'atto che ha dato inizio al giudizio. Non si applicano le disposizioni dell'articolo 2945, commi secondo e terzo, del codice civile.

5. Costituisce illecito disciplinare l'aver lasciato prescrivere per colpa l'azione di responsabilità».

2.0.2

VILLONE, SENESE

**Art. 3.**

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 3. - 1. Le sezioni riunite sono presiedute dal Presidente della Corte dei conti o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Presidente di sezione più anziano.

2. Per l'esercizio della funzione prevista dall'articolo 23 del testo unico approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e delle altre

funzioni di controllo le sezioni riunite sono costituite dai Presidenti di sezione preposti al coordinamento dell'attività di controllo preventivo e successivo e da sedici consiglieri, designati annualmente dal Consiglio di presidenza e scelti, in modo da assicurare l'avvicendamento, per la metà fra i magistrati della sezione del controllo sulle amministrazioni pubbliche, per un quarto fra i magistrati della sezione di controllo sugli enti di cui alla legge 21 marzo 1958, n. 259, e della sezione enti locali di cui al decreto legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 1982, n. 51, e per un quarto fra i magistrati assegnati alle sezioni giurisdizionali. Con le stesse modalità il Consiglio di presidenza designa otto consiglieri supplenti, che, in caso di assenza o impedimento dei titolari della rispettiva sezione, li sostituiscono in ragione della maggiore anzianità. Debbono essere, inoltre, sostituiti i magistrati che hanno già deliberato sulla stessa questione in un collegio della sezione del controllo sulle amministrazioni pubbliche.

3. In sede referente le sezioni riunite sono costituite dal Presidente di sezione coordinatore dell'attività dell'ufficio per le relazioni al Parlamento, dai consiglieri assegnati allo stesso ufficio e da un ulteriore congruo numero di consiglieri, determinato dal consiglio di presidenza e da questo scelti per un terzo fra i consiglieri della sezione del controllo sulle amministrazioni pubbliche, per un terzo fra i consiglieri della sezione di controllo sugli enti locali e della sezione enti locali indicate al comma 2 e per un terzo fra i consiglieri assegnati alle sezioni giurisdizionali. Esse possono funzionare suddividendosi in turni di almeno nove magistrati, determinati in modo da assicurare la partecipazione e l'avvicendamento dei magistrati di tutte le sezioni.

4. Per l'esercizio della funzione consultiva le sezioni riunite sono composte da tutti i presidenti di sezione e da tutti i consiglieri della Corte dei conti. Esse deliberano in sei sessioni determinate all'inizio dell'anno dal Consiglio di presidenza in modo da assicurare la partecipazione e l'avvicendamento di tutti i magistrati, compresi il procuratore generale e i vice procuratori generali e, per ogni sessione, la partecipazione di un congruo numero di magistrati assegnati alle varie funzioni della Corte dei conti.

5. Il numero dei votanti non può essere minore di ventuno per le sezioni riunite in sede referente plenaria e in sede consultiva, nonché per la sezione del controllo sulle amministrazioni dello Stato in adunanza generale».

3.1

MARCHETTI, SALVATO

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 3. - 1. Le sezioni riunite sono presiedute dal presidente della Corte dei conti o, in caso di sua assenza o impedimento, dal presidente di sezione più anziano.

2. Per l'esercizio della funzione prevista dall'articolo 25 del testo unico approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e delle altre funzioni di controllo le sezioni riunite sono costituite dai presidenti di sezione preposti al coordinamento dell'attività di controllo preventivo e successivo e da sedici consiglieri, designati annualmente dal consiglio di

presidenza e scelti, in modo da assicurare l'avvicendamento, per la metà fra i magistrati della sezione del controllo sulle amministrazioni pubbliche, per un quarto fra i magistrati della sezione di controllo sugli enti di cui alla legge 21 marzo 1958, n. 259, e della sezione enti locali di cui al decreto legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 1982, n. 51, e per un quarto fra i magistrati assegnati alle sezioni giurisdizionali. Con le stesse modalità il consiglio di presidenza designa otto consiglieri supplenti che, in caso di assenza o impedimento dei titolari della rispettiva sezione, li sostituiscono in ragione della maggiore anzianità. Vanno sostituiti altresì i magistrati che hanno già deliberato sulla stessa questione in un collegio della sezione del controllo sulle amministrazioni pubbliche.

3. In sede referente le sezioni riunite sono costituite dal presidente di sezione coordinatore dell'attività dell'ufficio per le relazioni al Parlamento, dai consiglieri assegnati allo stesso ufficio e da un congruo numero di consiglieri, designati periodicamente dal consiglio di presidenza e scelti, in modo da assicurare l'avvicendamento, per un terzo fra i consiglieri della sezione enti locali indicate al comma 2 e per l'ultimo terzo fra i consiglieri assegnati alle sezioni giurisdizionali. Esse possono funzionare suddividendosi in turni di almeno nove magistrati determinati in modo da assicurare la partecipazione e l'avvicendamento dei magistrati di tutte le sezioni.

4. Per l'esercizio della funzione consultiva le sezioni riunite sono composte da tutti i presidenti di sezione e da tutti i consiglieri della Corte dei conti. Esse deliberano in sei sessioni determinate all'inizio dell'anno dal consiglio di presidenza in modo da assicurare la partecipazione e l'avvicendamento di tutti i magistrati compresi i vice procuratori generali, e, per ogni sessione, la partecipazione di un congruo numero di magistrati assegnati alle varie funzioni della Corte dei conti.

5. Il numero dei votanti non può essere minore di ventuno per le sezioni riunite in sede referente plenaria e in sede consultiva, nonchè per la sezione del controllo sulle amministrazioni dello Stato in adunanza generale. È abrogato il secondo comma, dell'articolo 4 del testo unico approvato con regio decreto n. 1214 del 1934».

3.2

CASA DEI MONTI

#### Art. 4.

*Al comma 1, capoverso 10, sostituire il secondo e terzo periodo con i seguenti: «La sezione è ripartita annualmente in collegi con riferimento a tipologie di controllo, settori e materie. I collegi sono composti da non più di undici e non meno di sette membri».*

4.1

MARCHETTI, SALVATO

*Al comma 1, capoverso 10, sostituire il secondo e terzo periodo con i seguenti: «La sezione è ripartita annualmente in collegi con riferimento*

a tipologie di controllo, settori e materie, che deliberano con il numero di quindici votanti».

**altra formulazione**

«La sezione è ripartita annualmente in collegi con riferimento a tipologie di controllo, settori e materie, che deliberano con il numero di undici votanti».

**4.2**

CASADEI MONTI

*Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:*

**«Art. 4-bis.**

1. Il comma 2 dell'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, è sostituito dal seguente:

“2. L'azione di responsabilità per i fatti commessi successivamente all'entrata in vigore del presente decreto-legge si prescrive in cinque anni decorrenti dalla data in cui si è verificato il fatto dannoso, ovvero, in caso di occultamento doloso del danno, dalla data della sua scoperta. Per i fatti verificatisi prima dell'entrata in vigore del presente decreto, continua ad applicarsi il termine decennale di prescrizione”.

**4.0.1**

FONTANINI

*Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:*

**«Art. 4-bis.**

1. Ai fini della prescrizione dell'azione di responsabilità, di cui all'articolo 58, comma 4, della legge 8 giugno 1990, n. 142, per commissione del fatto si intende il momento di adozione del primo atto amministrativo che ha causato il danno».

**4.0.2**

COSTA, PALUMBO, PERLINGIERI

**Art. 5.**

*Sopprimere l'articolo.*

**5.1**

LUBRANO DI RICCO

*Sopprimere l'articolo.*

**5.2**

FONTANINI

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

**«Art. 5-bis.**

*(Obbligo di denuncia)*

1. All'articolo 53, primo comma del Testo Unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto del 12 luglio 1934, n. 1214, le parole: "I direttori generali ed i capi servizio" sono sostituite con le seguenti: "I pubblici ufficiali con qualifiche dirigenziali ed equiparate, i capi ufficio ed i pubblici dipendenti di qualifica funzionale non inferiore all'ottava o comunque investiti di funzioni ispettive o di vigilanza, gli incaricati di pubblico servizio, nonchè i componenti degli organi di revisione e controllo".

5.0.1

BATTAGLIA, SCALONE

**Art. 6.**

Al comma 1, in fine, aggiungere il seguente periodo: «Le funzioni di presidente e di procuratore generale non possono essere esercitate per un periodo superiore a cinque anni».

6.1

SALVATO, MARCHETTI

Dopo l'articolo 6, inserire i seguenti:

**«Art. 6-ter.**

*(Delega al Governo per l'emanazione di testi unici)*

1. La delega al governo di cui all'articolo 44 della legge 20 dicembre 1961, n. 1345, è rinnovata per ulteriori dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

2. Il Governo della Repubblica, nel predisporre la formulazione dei testi unici di cui al presente articolo dovrà acquisire il parere delle Sezioni Riunite della Corte dei conti».

6.0.2

BATTAGLIA, SCALONE

**«Art. 6-bis.**

*(Modifiche all'articolo 7*

*del testo unico delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti)*

1. L'articolo 7, comma 3, del testo unico delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, è sostituito dal seguente:

«3. I consiglieri di nomina governativa devono essere scelti tra le seguenti categorie:

a) magistrati dell'ordine giudiziario con qualifica non inferiore a consigliere di Corte d'appello, e magistrati amministrativi, contabili e militari con qualifiche equiparate, nonchè avvocati dello Stato con qualifiche equiparate;

b) avvocati iscritti nell'albo dei patrocinanti innanzi alle giurisdizioni superiori;

c) professori universitari ordinari in materie giuridico-economiche e dirigenti generali dello Stato, nonché qualifiche equiparate dei due rami del Parlamento, del segretariato generale della Presidenza della Repubblica e delle Regioni, muniti di laurea in giurisprudenza.

4. Il nome del candidato viene trasmesso al Consiglio di Presidenza della Corte dei conti perchè esprima il proprio motivato parere che, qualora negativo, impedisce la nomina del candidato per un biennio. Il candidato successivamente riproposto che consegua nuovamente parere negativo può essere comunque nominato previo parere obbligatorio ma non vincolante delle Sezioni riunite della Corte dei conti, espresso su richiesta del Presidente del Consiglio dei ministri previa delibera del Consiglio medesimo».

6.0.1

BATTAGLIA, SCALONE

**«Art. 6-quater.**

*(Modifiche all'articolo 1  
del T.U. delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti)*

1. L'articolo 1, comma 5, del T.U. delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti, approvato con R.D. 12 luglio 1934, n. 1214, è sostituito dal seguente:

«5. Un presidente di sezione ed un consigliere, designati dal Consiglio di Presidenza della Corte dei conti, sono collocati fuori ruolo per lo svolgimento, rispettivamente, delle funzioni di segretario generale e vice segretario generale».

6.0.3

BATTAGLIA, SCALONE

*Dopo l'articolo 6, inserire i seguenti:*

**«Art. 6-bis.**

1. Il Presidente ed il Procuratore generale della Corte dei conti sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica su proposta congiunta dei Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, i quali scelgono fra i Presidenti di sezione.

2. La proposta congiunta dei Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati tiene conto del parere delle Commissioni parlamentari competenti che dovrà essere espresso entro 30 giorni dalla richiesta».

6.0.4

MARCHETTI, SALVATO

**«Art. 6-bis.**

1. I quattro componenti non magistrati del Consiglio di Presidenza della Corte dei conti sono nominati congiuntamente dai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, i quali scelgono in una rosa di dieci persone designate dalle competenti commissioni parlamentari. Ciascuna commissione indica cinque nomi entro trenta giorni dalla richiesta».

6.0.5

MARCHETTI, SALVATO

**«Art. 6-ter.**

*(Titolarità dell'azione disciplinare)*

1. L'azione disciplinare nei confronti dei magistrati contabili è esercitata dal procuratore generale della Corte dei conti o dal Presidente del Consiglio dei ministri».

6.0.6

CASADEI MONTI

**Art. 7.**

*Al comma 1, dopo le parole: «referendari e primi referendari della Corte dei conti» aggiungere le seguenti: «e dei Tribunali amministrativi regionali».*

7.5

MENSORIO

*Sostituire le parole: «in servizio alla data del 3 dicembre 1993» con le seguenti: «in servizio alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge».*

7.1

SCALONE

*Al comma 1, sostituire le parole: «in servizio alla data del 31 dicembre 1993» con le seguenti: «in servizio alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge».*

7.4

BALLESI

*Sostituire le parole: «in servizio alla data del 31 dicembre 1993» con le seguenti: «in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge».*

7.2

LA LOGGIA, FIEROTTI

*Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:*

«1-bis. Al comma 2 dell'articolo 4 della legge 14 gennaio 1994 n. 20 è aggiunto il seguente:

“2-bis. La Corte dei conti con il regolamento di organizzazione, di cui al precedente comma 1, fissa, previa determinazione dei carichi di lavoro, le dotazioni organiche del personale amministrativo da assegnare alle singole sezioni, uffici e servizi, i contingenti di ogni qualifica e profilo, nonché i necessari livelli dirigenziali, stabilisce inoltre le modalità di reclutamento, disciplina le procedure concorsuali e determina i periodi di permanenza obbligatoria nella sede periferica di prima assegnazione”».

7.3

LA LOGGIA, FLEROTTI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 7-bis.**

1. Tutte le attività concernenti l'esercizio delle funzioni attribuite alla Corte dei conti sono disciplinate in maniera da consentire, in quanto possibile, il loro svolgimento in forma automatizzata.

2. Per l'espletamento delle attività finalizzate all'automazione dei servizi e per la conduzione tecnica dei sistemi informativi la Corte si avvale di un organico di trecentocinquanta unità di personale tecnico, di cui centoventicinque da reperire attraverso una contestuale riduzione delle dotazioni organiche relative al restante personale.

3. Con regolamento da emanarsi ai sensi dell'articolo 4 della legge 14 gennaio 1994, n. 20 verranno definite dalla Corte le modalità per lo svolgimento dei concorsi la composizione delle commissioni esaminatrici, i corsi di formazione, quelli di qualificazione e aggiornamento tecnico professionale, l'orario di lavoro, nonché le norme transitorie di inquadramento del personale che, alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, svolge mansioni informatiche da almeno un quadriennio. Tali norme dovranno tenere conto dei requisiti di professionalità richiesti per l'esercizio delle diverse funzioni, la cui sussistenza dovrà essere verificata attraverso l'espletamento di una specifica prova selettiva».

7.0.1

MENSORIO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 7-ter.**

1. Il comma 2 dell'articolo 4 della legge 14 gennaio 1994, n. 207 è sostituito dal seguente:

“2. A decorrere dall'anno 1995, la Corte dei conti provvede all'autonoma gestione delle spese nei limiti di un fondo iscritto in apposito ca-

pitolo, del titolo 1, rubrica 1, categoria 1 dello stato di previsione della spesa del Ministero del Tesoro. Il bilancio preventivo e il rendiconto finanziario e patrimoniale, predisposti dal Segretario generale e deliberati dal Consiglio di amministrazione di concerto col Consiglio di Presidenza.

Dopo l'approvazione delle Sezioni riunite in adunanza plenaria sono trasmesse ai Presidenti delle Camere dei Deputati e del Senato della Repubblica e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana".

2. Allo stesso art. 4 sono aggiunti i seguenti commi:

"3. La Corte dei conti, con il regolamento di cui al precedente comma 1, fissa le dotazioni organiche del personale dirigenziale, amministrativo e tecnico per le strutture centrali e decentrate adeguate alle esigenze derivanti dall'ampliamento delle funzioni di controllo e del decentramento delle funzioni giurisdizionali.

Alla copertura dei posti per le nuove esigenze la Corte può provvedere oltre che mediante inquadramenti del personale in servizio giudicato idoneo, anche mediante inquadramento o comando da amministrazioni pubbliche.

4. L'articolo 19 della legge 15 novembre 1973, n. 734 non si applica alla Corte dei conti.

5. La Corte dei conti, nell'esercizio della funzione regolamentare di cui al precedente 1° comma, si adegua ai principi della normativa vigente per la Magistratura ordinaria circa il funzionamento delle Segreterie e di quella vigente per le Amministrazioni pubbliche circa i servizi Provveditorato, Ragioneria, Informatica, Relazioni pubbliche, Personale amministrativo.

6. L'entità del fondo di cui al comma 2 è iscritta dal Ministero del Tesoro nell'apposito capitolo del suo stato di previsione e valutato dal Parlamento".

7.0.2

MARINELLI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 7-quater.**

1. Dopo il comma 4, dell'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, sono infine aggiunti i seguenti commi:

"5. Il pubblico ministero presso la Corte dei conti può esercitare davanti alla competente Sezione giurisdizionale l'azione revocatoria di cui agli articoli 2901 e seguenti del codice civile, affinché siano dichiarati inefficaci gli atti di disposizione del patrimonio con i quali il convenuto od il convenibile nel giudizio di responsabilità amministrativa rechi pregiudizio alle ragioni dell'erario. Si estendono al Procuratore Generale presso la Corte dei conti le disposizioni di cui all'articolo 1415 del codice civile. Decide in materia la sezione giurisdizionale della Corte dei conti competente per territorio.

Quanto al promovimento degli atti esecutivi, si applicano le norme sull'esecuzione delle sentenze della Corte dei conti.

Per quanto concerne il sequestro restano ferme le norme previste per la Corte dei conti.

6. Nei giudizi di responsabilità amministrativa che concernono il concorso di più azioni colpose nello stesso evento di danno, l'interruzione della prescrizione nei confronti di un corresponsabile ha effetto anche nei confronti di tutti gli altri corresponsabili».

7.0.3

LUBRANO DI RICCO

*All'emendamento 7.0.4, comma 1, dopo il capoverso 2, aggiungere i seguenti:*

«2-bis. La prescrizione è interrotta dalla notificazione dell'atto di cognizione o conservativo, con il quale si inizia il giudizio. È parimenti interrotto dalla sentenza di condanna.

2-ter. La prescrizione interrotta comincia nuovamente a decorrere dal giorno dell'interruzione. Se più sono gli atti interruttivi, la prescrizione decorre dall'ultimo di essi. In nessun caso il termine può essere protratto oltre i dieci anni dall'atto che ha dato inizio al giudizio. Non si applicano le disposizioni dell'articolo 2945, commi secondo e terzo del codice civile.

2-quater. Costituisce illecito disciplinare l'aver lasciato prescrivere per colpa l'azione di responsabilità».

7.0.4/1

CASADEI MONTI

*Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:*

**«Art. 7-quinquies.**

1. Il secondo comma, dell'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, è sostituito dal seguente:

“2. L'azione di responsabilità per i fatti commessi successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge si prescrive in cinque anni, decorrenti dalla data in cui il fatto dannoso viene a conoscenza della Corte dei conti, ovvero, in caso di occultamento del danno, dalla data della sua scoperta. Per i fatti verificatisi prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge continua ad applicarsi il termine decennale di prescrizione che, tuttavia, per la parte residua, non può avere durata superiore a cinque anni dalla data medesima”.

7.0.4

LUBRANO DI RICCO

**ISTRUZIONE (7<sup>a</sup>)**

GIOVEDÌ 25 MAGGIO 1995

**88<sup>a</sup> Seduta (antimeridiana)**

*Presidenza del Presidente*  
ZECCHINO

*Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, in rappresentanza del Coordinamento intersedi professori universitari di ruolo (CIPUR), i professori Salvatore Sorriso, presidente, e Riccardo Miglio, vice presidente, nonché, in rappresentanza del Comitato nazionale universitario (CNU), i professori Sergio Sergi, presidente, e Francesco Baldoni.*

*La seduta inizia alle ore 9,10.*

**PROCEDURE INFORMATIVE**

**Indagine conoscitiva in relazione ai disegni di legge recanti norme sui concorsi per l'accesso alla docenza universitaria: audizione del Coordinamento intersedi professori universitari di ruolo (CIPUR) e del Comitato nazionale universitario (CNU)**

(Seguito dell'indagine e rinvio)  
(R048 000, C07<sup>a</sup>, 0002<sup>a</sup>)

Riprende l'indagine, sospesa nella seduta di ieri.

Il presidente ZECCHINO, dando il benvenuto ai rappresentanti del Coordinamento intersedi professori universitari di ruolo (CIPUR), invita gli intervenuti ad esporre i propri orientamenti in ordine alle possibili ipotesi di riforma della docenza universitaria. Ciò, anche a prescindere dai testi all'esame del Parlamento e nella consapevolezza che tale riforma non esaurisce di certo i molteplici problemi delle università.

Il professor SORRISO ritiene che il disegno di legge presentato dal ministro Salvini sia fortemente incoerente rispetto alle finalità dichiarate. Infatti, se la riforma della docenza è unanimemente considerata urgente in considerazione del sostanziale fallimento degli attuali meccanismi concorsuali, il testo governativo certamente non offre adeguate soluzioni per il recupero al mondo universitario di coloro che, pur meritevoli, ne sono stati finora esclusi a causa di procedure di reclutamento inefficaci. Il CIPUR non ritiene che tale personale debba essere introdotto nelle università attraverso meccanismi di assunzione automatici,

bensi sulla base di verifiche puntuali che, peraltro, dovrebbero essere estese a tutti i docenti già in servizio, ivi compresi quelli di prima fascia.

Anche per quel che riguarda il principio dell'idoneità a numero chiuso, il giudizio del CIPUR sul testo governativo è fortemente critico. Tale sistema non favorisce infatti certamente lo sviluppo di personalità libere all'interno del mondo accademico, contribuendo invece al fiorire di clientele.

Infine, il CIPUR giudica assai negativamente il sistema elettivo previsto per la formazione delle commissioni di concorso, ritenendo preferibile l'introduzione di un sistema misto, che compensi la cristallizzazione delle clientele (conseguente ai meccanismi elettivi) con l'alea del sorteggio.

Il CIPUR auspica pertanto la elaborazione, nel testo di riforma della docenza, di criteri adeguati alla limitazione dello « strapotere » delle commissioni giudicatrici e l'individuazione di meccanismi, sia pure non automatici, di riconoscimento dei più meritevoli.

Seguono domande e richieste di chiarimenti.

Il senatore SCAGLIOSO chiede ai rappresentanti del CIPUR di precisare le modalità con cui essi ritengono in concreto possibile recuperare al mondo accademico i più meritevoli, nonché di indicare nel dettaglio i criteri che essi ritengono validi al fine di limitare le eccessive concentrazioni di potere accademico.

La senatrice MANIERI si associa alle richieste di precisazione del senatore Scaglioso.

Il senatore CUFFARO chiede altresì che i rappresentanti del CIPUR si esprimano in ordine alla proposta governativa di una doppia selezione dei candidati, operata innanzitutto a livello nazionale e successivamente attraverso la chiamata dei singoli atenei. Egli li invita altresì ad indicare in quale ordine dovrebbero essere attivati i meccanismi di sorteggio e di elezione all'interno di un sistema misto per la formazione delle commissioni giudicatrici.

Il professor SORRISO, rispondendo all'ultimo quesito del senatore Cuffaro, chiarisce che a giudizio del CIPUR nella formazione delle commissioni il sorteggio dovrebbe senz'altro precedere le elezioni.

Quanto poi al sistema della doppia selezione, egli ritiene che un certo grado di autonomia debba essere indubbiamente attribuito alle università attraverso il sistema delle chiamate. Il sistema di valutazione nazionale dovrebbe comunque servire a individuare tutti i meritevoli e pertanto non può fondarsi su un numero chiuso.

Per quel che riguarda infine la definizione di precisi meccanismi per il riconoscimento delle attitudini del personale docente più meritevole, egli ritiene che occorra innanzitutto ridefinire con chiarezza il ruolo della docenza, raggiungendo un equilibrato temperamento delle attività di didattica con quella di ricerca. In tal senso, sarebbe opportuno determinare legislativamente il valore da attribuire ai diversi titoli, evitando l'eccessiva valutazione in un senso o nell'altro conseguente all'attuale legislazione.

Il presidente ZECCHINO congeda i rappresentanti del CIPUR ringraziandoli per il loro contributo, quindi dà il benvenuto ai rappresentanti del Comitato nazionale universitario (CNU).

Prende la parola il professor SERGI, presidente del CNU, il quale afferma che, ad avviso dell'organizzazione da lui rappresentata, la questione del cosiddetto reclutamento dei docenti deve assolutamente essere legata ad una complessiva riforma del sistema universitario, dal momento che sono ormai del tutto evidenti i guasti causati dalla legge di delega n. 28 del 1980 e dal successivo decreto delegato n. 382 dello stesso anno. Fermo restando che occorre comunque procedere alla riforma del reclutamento, il disegno di legge n. 1629 del Governo non sembra offrire risposte sostanzialmente risolutive sul piano della trasparenza e della efficienza nella selezione. Il CNU è senz'altro favorevole all'articolazione della procedura di concorso in due fasi - una nazionale e una a livello di ateneo - perchè muove nel senso dell'autonomia; giudica peraltro contraddittori il limite numerico e il termine di validità temporale imposti alle idoneità nazionali. Semmai l'esigenza di verificare la perdurante idoneità del candidato potrebbe essere soddisfatta nella seconda fase del concorso, imponendo una verifica sulla continuità dell'impegno scientifico. Un'altra incongruità riguarda la ventilata distinzione in due tipi di idoneità - rispettivamente per l'accesso alla prima e alla seconda fascia - che contraddice gli stessi principi della legge n. 28, ove si afferma chiaramente l'unicità del ruolo docente.

Nel consegnare due documenti che riassumono le osservazioni del CNU, il professor Sergi rileva che il disegno di legge governativo si inserisce - senza poterlo in alcun modo modificare - in un quadro normativo superato e per questo motivo si rivela inadeguato a risolvere da solo i problemi dell'università; occorrerebbe nel contempo introdurre meccanismi di verifica non solo rivolti al personale, ma anche alle strutture ed abolire la distinzione fra docenti a tempo pieno e docenti a tempo definito, irragionevolmente fondata su divieti piuttosto che sulla prescrizione di specifici obblighi.

Segnalata poi l'esigenza di diminuire la conflittualità esistente all'interno dell'università, fonte di deleterie conseguenze sul funzionamento e sulla vita stessa degli atenei, il professor Sergi sottolinea con preoccupazione la necessità di affrontare fin d'ora il problema del reclutamento in termini di programmazione di lungo periodo, ricordando che nel 2005 circa il 40 per cento dei docenti ordinari ora in servizio e una uguale percentuale degli associati andrà in pensione. Se non vengono adottate da oggi misure adeguate, l'università italiana sarà costretta a reclutare personale docente all'ultimo momento con criteri del tutto casuali, come purtroppo è già avvenuto in passato con i ben noti esiti.

Conclusa l'esposizione, si passa ai quesiti dei senatori.

Il senatore MERIGLIANO chiede se, in attesa di un riordino complessivo dell'assetto dell'università, il CNU non ritenga comunque opportuno procedere subito alla riforma dei concorsi.

Il professor SERGI risponde che, alla luce dell'emergenza in atto, il CNU è disponibile ad un provvedimento parziale, limitato alla riforma dei concorsi e capace di produrre effetti immediati a due condizioni:

che esso non alteri surrettiziamente lo stato giuridico e che si leghi armonicamente al futuro intervento organico sull'università, senza pregiudicare irreversibilmente le scelte spettanti a quest'ultimo.

Il PRESIDENTE ringrazia gli intervenuti e dichiara conclusa l'audizione; il seguito dell'indagine è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 10.*

#### 89ª Seduta (pomeridiana)

*Presidenza del Presidente  
ZECCHINO*

*Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, in rappresentanza della CGIL-università, il professor Gianni Garofalo, segretario generale, la professoressa Emma Baumgartner e la signora Rita Guariniello; in rappresentanza della CISL-università, i professori Luigia Melillo, segretario generale nazionale, e Mario Cagossi; in rappresentanza della UIL-università, il professor Arcangelo Fornaro, presidente del coordinamento docenti, il dottor Maurizio Trebbi e la dottoressa Paola Neri; in rappresentanza della CISNAL-scuola e università, il dottor Giovanni Palombi, responsabile nazionale settore università e il professor Liborio Mignami.*

*La seduta inizia alle ore 15,30.*

#### PROCEDURE INFORMATIVE

**Indagine conoscitiva in relazione ai disegni di legge recanti norme sui concorsi per l'accesso alla docenza universitaria: audizione della CGIL-università, della CISL-università, della UIL-università e della CISNAL-scuola e università**

*(Seguito dell'indagine e rinvio)  
(R048 000, C07ª, 0002ª)*

Riprende l'indagine, sospesa nella seduta antimeridiana.

Il presidente ZECCHINO dà il benvenuto agli intervenuti e illustra sinteticamente le finalità dell'odierna audizione.

Ha quindi la parola il professor GAROFALO, segretario generale della CGIL-università, il quale esprime perplessità sulla decisione di procedere alla riforma dei meccanismi concorsuali per l'accesso alla docenza disgiuntamente da un'organica revisione dello stato giuridico del personale universitario. Se tuttavia questo è il metodo che la Commissione intende seguire, egli formula l'auspicio che siano per lo meno individuati alcuni principi-cardine anticipatori della riforma organica. Ad

esempio, dovrebbe senz'altro essere riconosciuta la piena funzione docente dei ricercatori, stabilendo fin d'ora l'articolazione della docenza in tre fasce. Ciò rappresenterebbe un inequivoco segnale politico di attenzione rispetto a quella parte del personale universitario che vive situazioni di maggiore disagio.

Per quel che riguarda poi il testo presentato dal ministro Salvini, egli si dichiara favorevole alla introduzione di un doppio sistema di valutazione dei candidati, che senz'altro contribuisce a ridurre il potere delle commissioni di concorso. Si tratta di un sistema perfettamente coerente anche con i principi dell'autonomia di bilancio introdotti dalla legge n. 537 del 1993, ma che dovrebbe essere corretto dalla formazione di una lista di idoneità aperta, non collegata - neanche in percentuale - rispetto ai posti disponibili. Il principio di una lista di idoneità predeterminata nel numero è infatti fortemente in contrasto non solo con il concetto stesso di idoneità, ma anche con l'autonomia finanziaria delle università, le quali devono, al contrario, essere lasciate libere di ricercare il giusto equilibrio tra promozione del proprio personale e acquisizione di nuove risorse.

Egli ritiene infine indispensabile l'introduzione nel testo di una norma transitoria che tenga conto della situazione attuale del personale docente, favorendo l'assorbimento di coloro che già fanno parte del mondo accademico.

La professoressa MELILLO, segretario generale nazionale della CISL-università, condivide le perplessità in ordine ad una riforma della docenza che non affronti nel contempo gli altri gravi problemi che affliggono l'università. Dal momento che questa appare tuttavia l'unica strada per conseguire comunque una riforma, ella dichiara che la CISL-università non si oppone a tale metodologia di intervento, anche se auspica consistenti modifiche al disegno di legge presentato dal ministro Salvini. Il principio della doppia valutazione dei candidati, sostanzialmente condivisibile, dovrebbe infatti essere corretto nel senso di rendere il giudizio a livello nazionale un momento di valutazione assoluta del merito didattico e scientifico, senza alcuna limitazione di posti. Inoltre, il testo dovrebbe essere senz'altro integrato con il riconoscimento dell'appartenenza a pieno titolo dei ricercatori al personale docente. Peraltro, è opinione della CISL-università che i concorsi per l'accesso alla docenza dovrebbero essere strutturati nel senso di prevedere una forte selezione iniziale a livello nazionale, cui far seguire un percorso di carriera interno scandito da verifiche periodiche. Ciò consentirebbe infatti di superare il sistema attuale basato su un continuo susseguirsi di prove concorsuali, spesso mortificanti.

La professoressa Melillo si esprime poi in senso contrario all'introduzione di norme transitorie che potrebbero adombrare il rischio di inquadramenti *ope legis*. Ciò nonostante, sarebbe opportuno individuare meccanismi per il riconoscimento dell'esperienza acquisita, ad esempio sopprimendo la prova didattica nel concorso a professore associato per i ricercatori che abbiano già dimostrato la propria attitudine in tal senso e prevedendo la possibilità, per il personale docente che intenda trasferirsi da una università all'altra, di trasferire con sé il proprio *budget* stipendiale.

Ella auspica infine che il Ministero sospenda le procedure di indizione del nuovo bando di concorso a professori di seconda fascia, in at-

tesa della elaborazione delle nuove regole, giudicando addirittura provocatorio un bando basato su principi in via di modifica.

La dottoressa NERI, della UIL-università, ricorda preliminarmente che, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980, gli organici del personale universitario furono determinati preminentemente in connessione con le esigenze della didattica, trascurando quelle della ricerca. Fin dall'inizio non ci fu pertanto alcuna corrispondenza tra organici e maturità scientifica del personale docente. In tale situazione, anche la UIL-università ritiene limitativo avviare prioritariamente la riforma della docenza anzichè affrontare complessivamente i problemi dello stato giuridico. Se peraltro è indispensabile procedere in questo senso, ella ritiene comunque importante non pregiudicare i possibili successivi sviluppi di una riforma organica. Ad esempio, la validità dei corsi di insegnamento non dovrebbe essere in alcun modo valutata sulla base dell'affluenza da parte degli studenti, bensì con riferimento al loro intrinseco valore scientifico.

Quanto poi al testo di riforma presentato dal ministro Salvini, ella si associa alle considerazioni già espresse a favore di una lista di idoneità aperta, anche se soggetta a verifiche periodiche. Ella non ritiene invece che detta lista debba avere un termine temporale di validità, al fine di evitare la conseguenza paradossale di escludere dalla lista chi si sia dimostrato idoneo addirittura in più di un concorso nazionale.

La professoressa Neri auspica infine che il Parlamento dia un segnale concreto di attenzione nei confronti dei ricercatori.

Il dottor PALOMBI, responsabile nazionale del settore università della CISNAL, ritiene addirittura prioritario, rispetto alla riforma della docenza, trovare una adeguata soluzione al problema dei ricercatori. Per quel che riguarda la questione della lista di idoneità, egli si dichiara poi a favore di un elenco indeterminato nel numero, anche se ritiene necessaria la formazione di una graduatoria ai fini delle chiamate da parte delle università.

Seguono domande e richieste di chiarimenti.

Il senatore CUFFARO, premesso di condividere l'opinione che la riforma della docenza dovrebbe essere inquadrata nell'ambito di una più organica revisione dell'assetto universitario, chiede innanzitutto alla professoressa Melillo chiarimenti in ordine alla proposta di consentire il trasferimento dei *budget* stipendiali dei docenti in caso di mutamento di sede. Egli invita altresì gli intervenuti ad esprimersi in ordine alle modalità di formazione delle commissioni di concorso che ritengono più adatte ad arginare il fenomeno delle clientele accademiche.

Il senatore MASULLO chiede alla professoressa Melillo se ritenga compatibile la forte selezione concorsuale iniziale a livello nazionale da lei auspicata con la peculiarità della carriera universitaria, che si caratterizza invece per una progressiva acquisizione di una sempre maggiore e più specifica capacità didattica e di ricerca. A suo giudizio, il livello nazionale del concorso deve infatti essere volto a selezionare personale senz'altro capace, ma non deve precludere l'accesso al mondo accade-

mico a coloro che - con l'esperienza universitaria -matureranno nel tempo specifiche attitudini didattiche e scientifiche. In tal senso, sono invece assai auspicabili accertamenti periodici dei progressi conseguiti.

Dopo aver dichiarato di condividere l'opinione della dottoressa Neri, secondo la quale i corsi di insegnamento non debbono essere valutati in base al numero degli studenti frequentanti, egli domanda quindi al dottor Palombi ulteriori chiarimenti in ordine alla formazione della graduatoria da lui auspicata per la lista di idoneità.

La senatrice MANIERI chiede di approfondire le indicazioni espresse sulle commissioni giuridicatrici, con particolare riguardo alle modalità di composizione, al numero di componenti e alle incompatibilità.

Il senatore SERRA pone quesiti sulle incompatibilità, nonché sul tempo pieno e il tempo definito.

La professoressa MELILLO risponde che l'idoneità senza limiti numerici rende secondario il discorso sul meccanismo di formazione della commissione nazionale, specialmente nell'ipotesi in cui la sua elezione avvenga con voto limitato ad una sola preferenza. Risponde poi al senatore Cuffaro che occorre chiarire come affrontare la questione dell'autonomia universitaria, onde evitare che essa si risolva semplicemente in una dismissione di responsabilità da parte dello Stato, con particolare riferimento agli aspetti finanziari. Anche il tema dei concorsi, infatti, è fortemente condizionato dal problema delle risorse. Prospetta quindi l'opportunità di norme transitorie volte a consentire ai vincitori di concorso chiamati da università diverse da quelle presso cui prestano servizio di portare con sé i fondi necessari alla loro retribuzione. Precisa quindi di non voler favorire solo quanti appartengono già al sistema universitario, ma di auspicare un sistema equilibrato, con quote riservate agli scorrimenti e quote riservate per i nuovi accessi. Infine risponde al senatore Masullo che spesso il processo di maturazione individuale non è consentito dagli sbarramenti esistenti nel vigente ordinamento universitario.

Il professor GAROFALO afferma sinteticamente che l'obiettivo da perseguire è il diritto-dovere del docente universitario, appartenente a qualsiasi livello, ad essere giudicato, mentre il sistema attuale preclude tale possibilità. Osserva poi che la ipotizzata lista aperta con graduatoria peggiorerebbe la situazione attuale. Per quanto riguarda le modalità di composizione delle commissioni nazionali, la questione perde rilievo se viene meno il limite numerico alle idoneità. D'altra parte, occorre evitare lo stallo sull'alternativa fra elezione e sorteggio, dal momento che sono ben noti gli inconvenienti di entrambi: va sottolineata invece l'importanza di una soddisfacente normativa sulle incompatibilità, fermo restando che non si deve demonizzare l'appartenenza a scuole scientifiche in quanto tale. Esprime quindi apprezzamento per l'ipotesi che tutta la comunità scientifica sia chiamata ad esprimersi sull'idoneità dei candidati.

Quanto alle dinamiche del reclutamento, segnala l'esigenza di abbassare l'età media dell'accesso alla fascia di ricercatore, attualmente at-

testata intorno ai 38 anni e ricorda l'ipotesi di contratti a termine per riaccomodare la conclusione del ciclo di dottorato con i concorsi a ricercatore.

La dottoressa NERI afferma che, mentre i meccanismi di verifica previsti dalla normativa del 1980 in pratica non vengono attuati, sarebbe probabilmente più agevole e realistico introdurre controlli ai quali ancorare anche incentivi di tipo economico. Sottolinea a sua volta l'importanza delle norme sull'incompatibilità per i componenti delle commissioni e conclude rilevando come l'articolazione della procedura in due diverse fasi consentirà in pratica aggiustamenti nel meccanismo di selezione.

Il dottor PALOMBI ribadisce la praticabilità di una graduatoria degli idonei, dal momento che non è impossibile determinare criteri di selezione validi. Invece una lista di idonei non ordinata e priva di limiti numerici affiderebbe in sostanza ogni reale decisione ai singoli atenei. Conclude rilevando che il nuovo disegno di legge del Governo è pressochè uguale al testo che fu elaborato dal senatore De Rosa, nella sua qualità di relatore alla Commissione, nella scorsa legislatura, allorchè l'emergere dei primi scandali accademici rese urgente la modifica dei concorsi, ma rappresenta un mero correttivo e non una riforma di struttura.

Il presidente ZECCHINO ringrazia gli intervenuti e dichiara conclusa l'audizione.

Il seguito dell'indagine è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 17.*

**LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)**

GIOVEDÌ 25 MAGGIO 1995

98ª Seduta

*Presidenza del Presidente*  
BOSCO*Interviene il ministro dei lavori pubblici BARATTA.**La seduta inizia alle ore 15,20.***IN SEDE REFERENTE**

(1720) *Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 aprile 1995, n. 101, recante norme urgenti in materia di lavori pubblici, approvato dalla Camera dei deputati*

(Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta antimeridiana di ieri.

Preliminarmente all'inizio della discussione generale il senatore DEMASI, a nome del gruppo di Alleanza nazionale, chiede di prorogare il termine per la presentazione degli emendamenti stabilito in sede di Ufficio di Presidenza (scaduto alle ore 12 di oggi) e di rinviare l'esame degli stessi alla prossima settimana in modo da poter valutare attentamente il testo pervenuto dalla Camera.

La senatrice FAGNI esprime l'avviso che sia necessario verificare se sussiste la volontà politica di giungere rapidamente alla conversione del decreto-legge, prendendo atto responsabilmente delle attese che esso suscita tra le categorie interessate. A suo avviso, la possibilità di presentare ulteriori emendamenti oltre il termine già stabilito potrebbe compromettere la conversione in legge del decreto.

Il senatore DEMASI desidera precisare che la sua richiesta non sottintende alcuna volontà dilatoria o addirittura ostruzionistica, ma è motivata esclusivamente dalla necessità di prendere cognizione delle proposte modificative del testo pervenuto dalla Camera, che è assai complesso.

Il senatore CARPINELLI, concordando con le osservazioni della senatrice Fagni, si dichiara contrario alla richiesta di prorogare i termini

per la presentazione di emendamenti, che potrebbe determinare un rallentamento dell'*iter* di conversione del decreto tale da provocarne la decadenza, con immediate spiacevoli conseguenze sulle legittime aspettative degli Enti locali e degli operatori del settore dei lavori pubblici. Pertanto ribadisce la necessità di definire un quadro normativo che dia certezza al settore, prendendo atto dell'estrema urgenza e inderogabilità del provvedimento.

Il senatore BACCARINI, nel concordare con le osservazioni dei senatori Fagni e Carpinelli, fa presente che il provvedimento suscita alcune perplessità anche di tipo sostanziale, ma la consapevolezza dell'urgenza delle norme che esso reca hanno suggerito al suo Gruppo di non presentare emendamenti, al fine di agevolare l'*iter* di conversione del decreto. Pertanto invita il senatore Demasi a ritirare la sua richiesta, in modo da poter iniziare la discussione generale e quindi esaminare con sollecitudine il contenuto degli emendamenti presentati.

Il senatore TERRACINI, pur prendendo atto della urgenza del provvedimento e delle attese che questo suscita, non condivide tuttavia che proprio tale urgenza sia addotta a giustificazione dei tempi ristretti per l'esame di una normativa tanto delicata. Pertanto, ritiene condivisibile la richiesta di rinvio dell'esame degli emendamenti alla prossima settimana, in modo da poterli valutare attentamente.

Il ministro BARATTA interviene brevemente per precisare che la legge quadro prevede che la disciplina nel dettaglio di alcune materie sia definita in sede regolamentare e pertanto esprime l'avviso che proprio in tale sede potranno essere recepiti i suggerimenti che il Parlamento riterrà opportuno avanzare.

Il senatore GIURICKOVIC, sottolineando la estrema necessità ed urgenza del provvedimento, in considerazione delle aspettative economiche ed occupazionali che esso reca, esprime l'avviso che ogni miglioramento ulteriore sarebbe possibile, ma in questo momento particolare sembra essere sconsigliato. Pertanto, proprio per ragioni di mero buon senso, e non di schieramento politico, è necessario concludere rapidamente l'*iter* di conversione del provvedimento, per colmare un vuoto normativo che sarebbe gravemente pregiudizievole per l'intera economia del Paese.

Il senatore GEI, dopo aver rilevato che, qualora il decreto venisse convertito, la normativa, per ora transitoria, diventerebbe definitiva, sottolinea l'esigenza di approfondire l'articolato, che è stato pesantemente modificato in sede di approvazione da parte della Camera dei deputati. Pertanto concorda con la richiesta del senatore Demasi e ritiene che, qualora il decreto dovesse decadere, sarebbe opportuno che il Governo tenesse in considerazione le perplessità rilevate in merito alla estrema complessità dell'articolato, al fine di predisporre un testo chiaro e leggibile per gli operatori del settore.

Il senatore PEDRAZZINI, esprimendo l'avviso che sia opportuno iniziare la discussione generale per poter valutare il provvedimento e gli

emendamenti nel suo complesso, fa presente che quelli da lui presentati hanno carattere eminentemente tecnico, essendo volti a migliorare l'articolo sul piano formale. Pertanto, sarebbe disposto anche a ritirarli, qualora il Ministro si dichiarasse favorevole a recepire le relative indicazioni in sede di predisposizione dei regolamenti attuativi della legge quadro.

Il senatore FALQUI si dichiara contrario alla richiesta avanzata dal senatore Demasi, in quanto il rinvio dell'esame degli emendamenti provocherebbe un forte rallentamento dell'*iter* di conversione del decreto, che invece dovrebbe essere approvato con estrema urgenza.

A questo punto, il senatore RAGNO, a nome del proprio Gruppo, dichiara di ritirare la richiesta di proroga dei termini per la presentazione degli emendamenti, nonchè di rinvio dell'esame degli stessi, presentata dal senatore Demasi in apertura di seduta, riservandosi tuttavia di esercitare la facoltà di proporre modifiche in Assemblea.

Si apre quindi la discussione generale.

Il senatore BACCARINI condivide le perplessità, rilevate dal relatore, sulla figura del coordinatore unico dell'attività di ogni singola pubblica amministrazione in materia di lavori pubblici, in quanto la stessa rischia di sovrapporsi con quella del responsabile del procedimento prevista dall'articolo 7 della legge Merloni, nonchè i rilievi critici in merito alla sottrazione all'autorità del servizio ispettivo collocato sotto le dipendenze del Ministero dei lavori pubblici. Auspica comunque che la Commissione possa favorire l'*iter* di conversione del provvedimento, le cui norme hanno una particolare urgenza.

La senatrice ANGELONI esprime l'avviso che sia necessario non ostacolare il prosieguo dell'*iter* di conversione del decreto, anche in considerazione del diffuso apprezzamento per la normativa in esame espresso dai settori interessati, e stante la necessità di ridare dinamicità e certezza del diritto ad un settore fortemente in crisi. Nel porre all'attenzione della Commissione un aspetto non sufficientemente considerato, relativo cioè al nuovo regime delle imprese inquisite, fa altresì presente l'opportunità di uno stretto raccordo fra le competenti Commissioni dei due rami del Parlamento per l'elaborazione del testo unificato sui lavori pubblici, attualmente all'esame della Camera dei deputati.

Il senatore ALÒ, nel concordare con l'auspicio della senatrice Angeloni circa il raccordo con i lavori dell'altro ramo del Parlamento, esprime l'avviso che il decreto-legge n. 101 costituisca una risposta valida, ancorchè non sufficiente, alle difficoltà determinate dalla legge Merloni, attraverso lo scaglionamento dei tempi di entrata in vigore della legge quadro. Rileva quindi che proprio la considerazione dell'estrema necessità di dare certezza giuridica ad un settore fortemente in crisi ha determinato il suo Gruppo a non proporre emendamenti, al fine di favorire la rapida conversione del decreto.

Chiusa la discussione generale, il relatore PEDRAZZINI, in sede di replica, dopo aver ribadito l'urgenza del provvedimento, auspica che in

sede di predisposizione dei regolamenti attuativi della legge quadro possano essere introdotti elementi migliorativi della normativa complessiva. Dopo aver osservato criticamente che la Camera dei deputati ha utilizzato un notevole lasso di tempo per la conversione del decreto, e che pertanto residuano tempi ristretti per l'esame approfondito da parte del Senato, il relatore fa presente che dall'articolato emergono molti aspetti problematici che sarebbe opportuno risolvere, ai fini dell'effettiva ripresa del settore dei lavori pubblici. Si riferisce in particolare alla inopportunità di aver concentrato in un unico soggetto le funzioni di controllo e di progettazione dell'opera, che costituiscono due fasi da tenere nettamente distinte, nonché al punto relativo alla indeterminatezza della data di entrata in vigore del regolamento nonché infine alla previsione delle «varianti migliorative», che peraltro le società estere giudicano con sfavore, in quanto allungano i tempi di esecuzione delle opere e favoriscono un inopportuno aumento dei prezzi. Esprime in conclusione l'avviso che, qualora vi siano i tempi per approfondire l'articolato, sarebbe opportuno migliorare lo stesso, altrimenti, se ciò non è possibile, sarebbe però necessario che il Ministro fornisse delle garanzie per superare le perplessità rilevate.

Il ministro BARATTA, in sede di replica, fa presente che a suo avviso il regolamento potrà essere emanato nel termine previsto del 30 settembre prossimo ed in tale sede potranno essere recepiti i suggerimenti del Parlamento: d'altronde la prevista delegificazione è funzionale proprio all'aggiornamento e alla correzione in tempi rapidi della normativa sugli aspetti di dettaglio. Auspica pertanto che il decreto possa essere convertito in modo da poter sbloccare la situazione critica di tanti Enti locali, sui quali grava peraltro anche la forte carenza di organico dei tecnici del Ministero dei lavori pubblici.

A questo punto, il PRESIDENTE chiede ai presentatori degli emendamenti se, alla luce della replica del Ministro, intendono ritirare le loro proposte di modifica.

Il senatore RADICE manifesta il proprio imbarazzo, in quanto, pur riconoscendo che il decreto-legge in esame ha il pregio di colmare una lacuna creatasi a seguito della soppressione della norma che sospendeva la «legge Merloni», è convinto che questo provvedimento possa essere migliorato, anche sotto l'aspetto della tecnica legislativa. Non intende pertanto rinunciare a questa possibilità, tenuto conto che il Governo potrebbe, in sede di reiterazione, accogliere i suggerimenti della Commissione.

Il senatore FALQUI osserva che i suoi emendamenti si ispirano alla stessa filosofia politica di quelli presentati dal relatore e partono quindi dalla considerazione che, comunque, la conversione in legge del decreto si rende necessaria. Si dichiara pertanto disponibile a ritirarli, a condizione che il relatore faccia altrettanto con i suoi.

Il relatore PEDRAZZINI, tenuto conto delle dichiarazioni del Ministro e considerato che gli aspetti positivi del provvedimento prevalgono ampiamente su quelli negativi, ritira i propri emendamenti.

A questo punto anche il senatore FALQUI ritira le proposte di modifica da lui presentate.

In considerazione dell'imminenza dell'inizio dei lavori dell'Assemblea, il presidente BOSCO sospende la seduta, avvertendo che essa riprenderà al termine di quella dell'Assemblea.

*La seduta, sospesa alle ore 17, viene ripresa alle ore 21.*

Il PRESIDENTE ricorda che, prima della sospensione, il senatore Falqui ed il relatore Pedrazzini avevano ritirato i propri emendamenti. Chiede pertanto al senatore Radice se intende anch'egli ritirare i suoi.

Il senatore RADICE dichiara di voler mantenere i propri emendamenti, ma chiede un rinvio dell'esame, ritenendo che essi non possano essere adeguatamente esaminati in tarda serata, considerato anche che si registrano numerose assenze di componenti della Commissione.

La proposta di rinvio dell'esame avanzata dal senatore Radice viene respinta dalla Commissione.

Il senatore RADICE abbandona quindi i lavori della Commissione, esprimendo il proprio dissenso per la decisione da essa assunta e riservandosi comunque di ripresentare i suoi emendamenti in Assemblea.

Il relatore PEDRAZZINI illustra il seguente ordine del giorno:

«Il Senato della Repubblica,

in sede di conversione in legge del decreto-legge 3 aprile 1995, n. 101,

a) tenuto conto della necessità, nell'ambito della normativa di riforma dei lavori pubblici, di prevedere in sede di regolamento, da emanarsi ai sensi dell'articolo 3 della legge 19 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni, la precisa ed inequivocabile rilevanza delle competenze e delle professionalità specifiche del settore;

b) considerato altresì che, per quanto attiene alla progettazione, occorre valorizzare in sede di regolamento l'accesso agli studi tecnici preliminari, definitivi ed esecutivi delle opere pubbliche, nonchè le professionalità dei soggetti scritti agli ordini e agli albi,

impegna il Governo

a dettare, in sede di regolamento, ogni opportuna indicazione volta ad attuare una disciplina che dia maggiore rilevanza e consistenza all'apporto delle professionalità tecniche del settore rispetto agli altri soggetti pubblici e privati pure interessati alle attività di progettazione delle opere pubbliche».

0/1720/1/8\*

IL RELATORE

Con il parere favorevole del ministro BARATTA, l'ordine del giorno viene accolto dalla Commissione all'unanimità ai fini della sua presentazione in Assemblea.

Vengono quindi dichiarati decaduti per assenza dei presentatori l'emendamento 2.1 d'iniziativa del senatore Gei, nonché gli emendamenti 3.1, 3.0.1, 3-bis.2, 3-bis.3, 4.1, 4.2, 4-bis.1, 5-bis.1, 5-ter.1, 5-quinquies.1 e 8-bis.1 a firma dei senatori Radice e Terracini.

La Commissione, infine, conferisce mandato al relatore Pedrazzini di riferire in Assemblea in senso favorevole alla conversione in legge del decreto in esame, nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati, autorizzandolo nel contempo a chiedere di poter riferire oralmente.

*La seduta termina alle ore 21,30.*

**EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1720****Art. 1.**

*Al comma 3, dopo le parole: «Ai progetti che siano affidati formalmente» sostituire le parole: «A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 2» con le seguenti: «sino a tutto il 1994».*

**1.1**

PEDRAZZINI

*Al comma 4, dopo le parole: «Ai progetti che siano affidati formalmente a decorrere» sostituire le parole: «dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto» con le seguenti: «dal 1º gennaio 1995».*

**1.2**

PEDRAZZINI

**Art. 2.**

*Al comma 1, lettera c-ter, sostituire le parole: «di cui all'articolo 4, comma 5, del decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406» con le seguenti: «di cui all'articolo 2359 del codice civile»*

**2.1**

GEI

**Art. 3.**

*Sostituire l'articolo 3, con il seguente:*

*«L'articolo 3 è sostituito dal seguente:*

**Art. 3.**

*(Delegificazione)*

1. Il Governo disciplina, ai sensi dell'articolo 17, comma 2 della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro 6 mesi dall'entrata in vigore della

presente legge, nel rispetto delle disposizioni attuative del diritto comunitario di cui al decreto legislativo 13 dicembre 1991, n. 406 e della libera concorrenza tra operatori secondo criteri di efficienza ed efficacia e con procedure improntate a tempestività e trasparenza, le materie dei lavori pubblici con riferimento:

- a) alla programmazione, progettazione, direzione dei lavori, collaudo e alle attività di supporto tecnico-amministrativo;
- b) alle procedure di affidamento degli appalti e delle concessioni di lavori pubblici, nonché alle modalità di verifica delle dichiarazioni prodotte dai soggetti partecipanti alla gara;
- c) alle forme di pubblicità e di conoscibilità degli atti procedurali, nonché le procedure di accesso a tali atti;
- d) ai rapporti funzionali tra i soggetti che concorrono alla programmazione, progettazione, realizzazione e gestione dei lavori e le relative competenze.

2. Il regolamento è emanato con decreto del presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro dell'ambiente, con il Ministro del bilancio e della programmazione economica per i soli aspetti relativi alla programmazione e con il Ministro per il coordinamento delle politiche dell'Unione europea, limitatamente ai profili di rilevanza comunitaria, sentito il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici. Sullo schema di regolamento entro 30 giorni dalla data di comunicazione dello stesso, le Commissioni parlamentari esprimono il loro parere. Lo schema di regolamento è poi sottoposto al parere del Consiglio di Stato, parere che deve essere reso entro 60 giorni dalla data di trasmissione, trascorsi i quali il regolamento è emanato.

3. Nel rispetto dei principi della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi, norme regolatrici della materia dei lavori pubblici, ai sensi dell'articolo 17, comma 2 legge 23 agosto 1988, n. 400, sono tutte le disposizioni contenute nella presente legge, nonché la legislazione antimafia, la legislazione in materia di sicurezza e prevenzione nonché quella di attuazione delle direttive comunitarie.

4. Con effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento sono abrogati le leggi e gli atti con forza di legge che disciplinano la materia di cui al comma 1, ad eccezione della normativa in materia di antimafia, e di quella relativa alle misure di sicurezza e di prevenzione e di quella di attuazione del diritto comunitario, di cui al decreto legislativo 13 dicembre 1991 n. 406.

5. Con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro dei lavori pubblici, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, è adottato, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il nuovo capitolato generale d'appalto, che entra in vigore contestualmente al regolamento.

6. Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988 n. 400, su proposta del Ministro dei beni culturali ed ambientali, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, viene adottato apposito regolamento recante specifiche modalità di progettazione ed esecuzione dei lavori di scavo, restauro e manutenzione dei beni tutelati ai sensi della legge 1° giugno 1939, n.1089, e successive

modificazioni, anche in deroga agli articoli 10 e 11 della presente legge. Fino all'entrata in vigore del suddetto regolamento restano ferme le disposizioni attualmente in vigore.

7. Con decreto del Ministro dei beni culturali ed ambientali, emanato di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, sentito il Consiglio nazionale per i beni culturali ed ambientali, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, sono adottati uno o più capitolati tecnici per i lavori di restauro e manutenzione di dipinti su tela, su tavola e su muro, nonché di superfici decorate di monumenti architettonici e di materiali archeologici provenienti da scavi. Per i capitolati tecnici relativi ad opere di diretto interesse ambientale è emanato, nel termine di cui sopra, un decreto del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro dell'ambiente. Fino all'entrata in vigore del suddetto regolamento restano ferme le disposizioni attualmente vigenti.

8. Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica ai sensi dell'articolo 11, comma 2 della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro della difesa, adotta apposito regolamento, in armonia con le disposizioni della presente legge, per la disciplina delle attività del Genio militare, in relazione ai lavori strettamente connessi alle esigenze della difesa militare. Sino all'entrata in vigore del suddetto regolamento restano ferme le disposizioni attualmente vigenti.

9. Per assicurare la compatibilità con gli ordinamenti esteri delle procedure di affidamento ed esecuzione di lavori eseguiti sul territorio dei rispettivi Stati esteri, nell'ambito di applicazione della legge 26 febbraio 1987, n. 49 sulla cooperazione allo sviluppo, i regolamenti di cui al presente articolo ed il capitolato generale d'appalto, sentito il Ministero degli affari esteri, terranno conto della specialità di detti lavori e delle procedure applicate in materia, dalle organizzazioni internazionali e dalla Unione europea.

10. Ai fini della predisposizione del regolamento di cui al comma 1 è istituita dal Ministro dei lavori pubblici, apposita commissione di studio composta da docenti universitari, funzionari pubblici ed esperti di particolare qualificazione professionale. Per il funzionamento della commissione e per la corresponsione dei compensi, da determinarsi con decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro del tesoro, in riferimento all'attività svolta, è autorizzata la spesa di lire 500 milioni. Al relativo onere si provvede a carico del capitolo 1159 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per il medesimo anno. Le somme non utilizzate nell'anno 1994 possono esserlo nell'anno successivo».

### 3.1

RADICE, TERRACINI

*All'articolo 3 lettera a-bis) sopprimere le parole: «dei decreti previsti dalla presente legge e delle altre disposizioni legislative non abrogate in materia di lavori pubblici».*

### 3.2

PEDRAZZINI

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

\*3-bis. L'articolo 4 è sostituito dal seguente:

#### Art. 4.

*(Collegio di vigilanza e Osservatorio dei lavori pubblici)*

1. Al fine di vigilare sulla tempestività ed efficacia dell'attività amministrativa in materia di lavori pubblici è istituito presso il Ministero dei lavori pubblici il Collegio per la vigilanza sulle opere pubbliche.

2. Il Collegio è composto da nove membri, nominati con decreto del Presidente della Repubblica previa deliberazione del Consiglio dei ministri, di cui quattro su proposta del Ministro dei lavori pubblici, uno su proposta del Ministro per i beni culturali ed ambientali, uno su proposta del Ministro dell'ambiente, uno su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica e due su proposta della Conferenza dei Presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano. La proposta di nomina è comunicata alle Camere nei termini, con le modalità e per gli effetti di cui alla legge 24 gennaio 1978, n. 14.

3. Il Collegio sceglie il Presidente tra propri componenti e stabilisce le norme del proprio funzionamento.

4. I componenti del Collegio, scelti tra personalità che operano in settori tecnici, economici e giuridici con riconosciuta esperienza e competenza durano in carica 5 anni e non possono essere confermati. Essi, per la durata del mandato, non possono esercitare, a pena di decadenza, alcuna attività professionale o di consulenza; non possono essere amministratori di enti pubblici o privati, nè ricoprire altri uffici pubblici di qualsiasi natura o rivestire cariche pubbliche elettive o cariche nei partiti politici. I dipendenti pubblici sono collocati fuori ruolo; quelli privati ed i professori universitari sono collocati in aspettativa per la durata dell'intero mandato.

5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro del tesoro, è determinato il trattamento economico spettante ai componenti del Collegio nel limite complessivo di lire 1.350.000.000 annue.

6. Il Collegio si avvale dell'Osservatorio e di una Segreteria costituiti con decreto del Ministro dei lavori pubblici e composti da funzionari tecnici ed amministrativi della pubblica amministrazione. La Segreteria è costituita da non più di 20 unità di cui una con qualifica dirigenziale, da porre in posizione di fuori ruolo.

7. Il Collegio:

a) vigila sul complesso delle attività finalizzate alla realizzazione delle opere pubbliche e predispone ed invia al Governo e al Parlamento una relazione annuale, evidenziando anche eventuali disfunzioni riscontrate nel settore degli appalti e delle concessioni dei lavori pubblici, con particolare riferimento: alla frequenza del ricorso a procedure non concorsuali; alla inadeguatezza della pubblicità degli atti; alla frequenza del ricorso alle sospensioni dei lavori o a varianti in corso d'opera ed alle relative cause; ai dati relativi al contenzioso;

b) vigila sul sistema di qualificazione di cui all'articolo 8;

c) verifica periodicamente la situazione del contenzioso in materia di opere pubbliche, anche in riferimento al reciproco adempimento delle obbligazioni contrattuali assunte dalle stazioni appaltanti o concedenti e dalle imprese esecutrici dei lavori e al fine di accertare la ricorrenza di situazioni anomale;

d) formula al Ministro dei lavori pubblici proposte per la modifica delle fonti normative;

e) riferisce sulla adeguatezza delle strutture organizzative della Pubblica Amministrazione in materia di affidamento e controllo dei lavori pubblici in relazione agli obiettivi di programmazione e realizzazione delle opere pubbliche;

8. Per l'espletamento dei propri compiti il Collegio si può avvalere della consulenza del Consiglio superiore dei lavori pubblici, del Consiglio nazionale per i beni culturali ed ambientali e degli organi tecnici del Ministero dell'ambiente; può disporre perizie ed analisi economiche e statistiche, nonché la consultazione di esperti in ordine a qualsiasi elemento ritenuto rilevante; può inoltre richiedere a tutti i soggetti di cui all'articolo 1, commi 2, 3 e 4 documenti, informazioni o chiarimenti, nonché promuovere ispezioni anche d'intesa con le Amministrazioni competenti, avvalendosi dei Servizi ispettivi istituiti presso le stesse Amministrazioni o altri enti anche parastatali, con esclusione dei Servizi ispettivi di finanza della Ragioneria generale dello Stato. Tali soggetti sono altresì tenuti a trasmettere al Collegio di vigilanza e al Ministero del bilancio e della programmazione economica una relazione annuale sull'attività ispettiva svolta nella materia dei lavori pubblici, da allegare alla relazione di cui al comma 7, lettera a).

9. Nell'ambito del Ministero dei lavori pubblici è istituito l'Osservatorio nazionale dei lavori pubblici che, sulla base di apposite convenzioni, opera mediante procedure informatiche anche in collegamento con analoghe strutture esistenti presso amministrazioni ed organismi pubblici anche territoriali e presso organismi privati. All'Osservatorio nazionale è preposto un dirigente generale ed è costituito da 60 unità, ivi comprese 3 unità di livello dirigenziale. La tabella del Ministero dei lavori pubblici allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748 è incrementata di n. 1 posto nella qualifica di Dirigente generale, di n. 1 posto di Dirigente tecnico e di n. 2 posti di Dirigente amministrativo.

10. L'Osservatorio dei lavori pubblici svolge i seguenti compiti:

a) provvede alla raccolta e alla elaborazione dei dati sui lavori pubblici di cui all'articolo 1 comma 1, con riferimento a tutte le rasi di programmazione, progettazione, affidamento, realizzazione e gestione;

b) fornisce gli elementi alle Pubbliche Amministrazioni ed agli organi di programmazione nazionale per la determinazione a livello regionale dei costi standardizzati, in relazione alle varie tipologie di lavori ed alle diverse localizzazioni ed aree territoriali;

c) assicura la pubblicità dei programmi triennali dei lavori pubblici predisposti dalle amministrazioni aggiudicatrici;

d) garantisce alle Pubbliche Amministrazioni l'accesso generalizzato, anche per via informatica, ai dati raccolti ed alle relative elaborazioni.

e) provvede al coordinamento, anche mediante procedure standardizzate, delle attività degli Osservatori regionali dei lavori pubblici di cui al successivo comma 11;

f) esercita le competenze in materia di tenuta dell'Albo nazionale Costruttori attribuite attualmente all'Ispettorato generale per l'Albo nazionale dei costruttori e per i contratti istituito con legge 10 febbraio 1962, n. 57 e fornisce agli organi competenti 2 qualificare le imprese tutti gli elementi utili ai sensi e per le finalità di cui all'articolo 15.

11. Le Regioni e le province autonome istituiscono Osservatori rispettivamente regionali e provinciali dei lavori pubblici, che svolgono le attività di cui al comma 10, lettere a), b), c), e d), in relazione ai lavori pubblici di interesse regionale e locale, secondo le modalità e i criteri per la raccolta e la elaborazione dei dati indicati dall'Osservatorio centrale.

12. Ai fini dell'espletamento delle funzioni di cui al comma 10, i soggetti di cui all'articolo 1 e gli uffici periferici del Ministero dei lavori pubblici, sono tenuti ad inviare rispettivamente all'Osservatorio nazionale, tutti i dati relativi alle varie fasi della realizzazione di lavori pubblici di competenza statale e agli Osservatori regionali e delle province di Trento e Bolzano, tutti i dati relativi alle varie fasi della realizzazione dei lavori pubblici di competenza regionale e locale. Gli Osservatori regionali sono tenuti ad inviare i dati all'Osservatorio nazionale.

13. Il regolamento di cui all'articolo 3 comma 1 individua i termini, le modalità e i contenuti dell'obbligo di informativa; determina altresì la misura del diritto da corrispondere per l'accesso ai dati dell'Osservatorio e fissa la misura e i criteri di applicazione della sanzione amministrativa, da un minimo di 5 a un massimo di 100 milioni, salvo diverso titolo di responsabilità da applicare ai soggetti che non ottemperino alle richieste di informazione o agli obblighi di trasmissione previsti dal presente articolo».

3.0.1

RADICE, TERRACINI

#### Art. 3-bis.

*Sopprimere l'articolo.*

3-bis.1

PEDRAZZINI

*Sopprimere l'articolo*

3-bis.2

RADICE, TERRACINI

*Sopprimere la lettera b) del comma 2.*

3-bis.3

RADICE, TERRACINI

**Art. 4.**

*Sostituire l'articolo 4, con il seguente:*

«L'articolo 6 è sostituito dal seguente:

**Art. 6.**

*(Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici)*

1. Il Consiglio superiore dei lavori pubblici è il massimo organo tecnico consultivo dello Stato e svolge le sue funzioni consultive, nei confronti di tutte le amministrazioni pubbliche, in piena indipendenza ed autonomia funzionale e organizzativa.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge sono ridefinite le competenze del Consiglio superiore dei lavori pubblici, attribuendo allo stesso tutte le funzioni consultive tecniche in materia di lavori pubblici, ad eccezione di quelle proprie del Consiglio nazionale per i beni culturali ed ambientali. Sono altresì ridefinite la composizione, la dotazione organica, l'organizzazione, i casi di incompatibilità, il numero degli esperti, le funzioni delle Segreterie, le norme procedurali per assicurare la piena funzionalità del Consiglio e i criteri in base ai quali con successivi decreti del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro del tesoro, è fissata la misura del compenso riconosciuto al presidente del Consiglio superiore.

3. Il presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici è nominato, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, fra i presidenti di sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici o fra personalità di elevata e riconosciuta competenza tecnica in materia di lavori pubblici. Qualora l'incarico venga affidato ad una personalità esterna alla Pubblica amministrazione, l'incarico stesso ha durata triennale e può essere rinnovato una sola volta.

4. I presidenti di sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici sono nominati tra i dirigenti generali tecnici del Ministero dei lavori pubblici, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dei lavori pubblici, sentito il presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

5. Per i lavori pubblici di importo inferiore a 25 milioni di ECU le competenze del Consiglio superiore sono esercitate dai Comitati tecnici amministrativi presso i provveditorati regionali alle opere pubbliche la cui composizione viene parimente modificata, con decreto del Ministro dei lavori pubblici, in armonia con quanto previsto al comma 2.

6. Il Consiglio superiore dei lavori pubblici esprime parere obbligatorio sui progetti di lavori pubblici di competenza statale di importo superiore ai 25 milioni di ECU e, senza limiti di importo, sui progetti di lavori pubblici realizzati direttamente dall'Amministrazione centrale dei lavori pubblici, nonché parere sui progetti delle altre pubbliche amministrazioni, sempre superiori a tale importo, ove esse ne facciano richiesta. Qualora l'opera, di importo inferiore a 25 milioni di ECU, presenti elementi di particolare rilevanza e complessità, il provveditore sottopone il progetto definitivo, con motivata relazione illustrativa, al parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici».

4.1

RADICE, TERRACINI

*Sopprimere la lettera b), comma 1.*

4.2

RADICE, TERRACINI

#### **Art. 4-bis.**

*Sostituire l'articolo 4-bis con il seguente:*

*«4-bis. L'articolo 7 è sostituito dal seguente:*

#### **Art. 7.**

*(Misure per l'adeguamento della funzionalità della Pubblica amministrazione)*

1. I soggetti di cui all'articolo 2 comma 2, lettere a) e b) nominano, ai sensi degli articoli 4, 5 e 6 della legge 7 agosto 1990, n.241, un responsabile del procedimento individuandolo nell'ambito della propria struttura; ovvero, se necessario, più responsabili in relazione alle diverse fasi dalla programmazione dei lavori all'avvio del loro esercizio.

2. Il responsabile del procedimento assicura il rispetto delle normative, il corretto e razionale svolgimento del procedimento anche in relazione alla copertura finanziaria e alla disponibilità delle aree e segnala eventuali ritardi, disfunzioni o inconvenienti ai servizi o uffici competenti.

3. Il regolamento di cui all'articolo 3 comma 1, individua i compiti del responsabile del procedimento, coordinando con essi quelli del direttore dei lavori. Restano ferme, sino alla data di entrata in vigore del predetto regolamento, le responsabilità dell'ingegnere capo e del direttore dei lavori come definite dalla normativa vigente. Per l'esecuzione di contratti di importo complessivo non superiore a 300.000 ECU, il responsabile del procedimento può essere nominato direttore dei lavori.

4. Le regioni, le province autonome e gli enti locali disciplinano l'attività del responsabile del procedimento per le opere di rispettiva competenza.

5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro del tesoro e

con il Ministero del bilancio e della programmazione economica è determinata in deroga alla legge 5 giugno 1967, n. 417 e relative modificazioni, la misura dell'indennità da corrispondere agli esperti del Consiglio superiore dei lavori pubblici e dei C.T.A., nonché ai componenti del Comitato centrale per l'Albo nazionale dei costruttori e a quelli dei comitati regionali.

6. Ai fini dell'espletamento delle competenze di cui all'articolo 5, comma 1, sono ridefinite le piante organiche degli uffici periferici del Ministero dei lavori pubblici previa verifica dei carichi di lavoro, da compiersi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi della normativa vigente».

**4-bis.1**

RADICE, TERRACINI

*Al comma 4-quater, sostituire le parole da: «possono essere affidate» fino alla fine del comma con le parole: «possono essere assunte mediante contratto a tempo determinato, di diritto pubblico o eccezionalmente, in seguito a provvedimento motivato, con contratto di diritto privato, da personale avente le necessarie competenze di carattere tecnico, economico-finanziario, amministrativo, organizzativo e legale».*

**4-bis.2**

FALQUI

#### **Art. 4-ter.**

*Sopprimere l'articolo 4-ter.*

**4-ter.1**

FALQUI

#### **Art. 5-bis.**

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«L'articolo 10 è sostituito dal seguente:

#### **Art. 10.**

*(Soggetti ammessi alle gare)*

1. Sono ammessi a partecipare alle procedure di affidamento di lavori pubblici i seguenti soggetti:

a) le imprese individuali, anche artigiane, le società commerciali, le società cooperative;

b) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422, e successive modificazioni;

c) i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;

*d)* i consorzi stabili costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, tra imprese individuali, anche artigiane, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro, qualificate ai sensi dell'articolo 15;

*e)* i consorzi di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile, costituiti tra i soggetti di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)* del presente comma anche in forma di società ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile;

*f)* le associazioni temporanee di concorrenti, costituite dai soggetti di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)* i quali, prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato capogruppo, il quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti;

*g)* le imprese singole o associate stabilite nei paesi dell'Unione europea rispondenti ai requisiti di qualificazione previsti dagli ordinamenti dei paesi ove hanno sede;

*h)* i consorzi di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile, costituiti tra i soggetti di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)* del presente comma anche in forma di società ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile;

*i)* i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico, ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240.

2. Qualora ad una procedura di aggiudicazione di lavori pubblici partecipi uno dei soggetti di cui alle lettere *e)*, *f)*, *g)* e *h)* del comma 1 è vietata la partecipazione alla medesima procedura dei singoli consorziati, associati o membri del gruppo; è altresì vietata la partecipazione alla medesima procedura di società controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile. Per i soggetti di cui alla lettera *g)* il controllo o il collegamento sono determinati alla luce delle previsioni dei singoli ordinamenti di appartenenza.

3. Qualora ad una procedura di aggiudicazione di lavori pubblici partecipi uno dei soggetti di cui alle lettere *b)*, *c)* e *d)* del comma 1, lo stesso è tenuto ad indicare, all'atto della presentazione dell'offerta, i singoli consorziati per conto dei quali concorre».

**5-bis.1**

RADICE, TERRACINI

#### **Art. 5-ter.**

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«L'articolo 12 è sostituito dal seguente:

#### **Art. 12.**

*(Consorzi stabili)*

1. Sono consorzi stabili quelli costituiti anche in forma di società consortile ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, tra imprese in-

dividuali, anche artigiane, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro secondo quanto stabilito dal presente articolo e dal regolamento.

2. I consorzi stabili sono formati da non meno di 3 soggetti che, con decisione assunta dai rispettivi organi deliberativi abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei lavori pubblici, per un periodo di tempo non inferiore a 5 anni, istituendo a tal fine una comune struttura di impresa.

3. Ai consorzi stabili si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al capo II del titolo X del libro quinto del codice civile, nonchè l'articolo 18 della legge 19 marzo 1990, n. 55, come modificato dall'articolo 27 della presente legge.

4. Il regolamento stabilisce le modalità di iscrizione dei consorzi stabili nell'Albo nazionale costruttori, nonché i criteri di attribuzione ai consorziati dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi maturati a favore del consorzio in caso di scioglimento dello stesso, purchè ciò avvenga non oltre sei anni dalla data di costituzione.

5. È vietato ai singoli partecipanti ai consorzi stabili di costituire tra loro o con terzi consorzi e associazioni temporanee, nonchè più di un consorzio stabile.

6. Lo scioglimento del consorzio non ha effetti nei confronti dell'Amministrazione committente o concedente, per quanto riguarda la realizzazione dei lavori affidati prima dello scioglimento. In caso di recesso o fallimento di una delle imprese consorziate, il rapporto è risolto qualora il recesso o il fallimento di uno dei consorziati comporti il venir meno del numero minimo richiesto per la costituzione del consorzio stabile. È peraltro in facoltà dell'Amministrazione proseguire nel rapporto consentendo la partecipazione al consorzio stabile, entro perentorio termine, di un nuovo soggetto o soggetti qualificati, nei confronti dei quali abbia espresso il proprio preventivo gradimento.

7. Tutti gli atti relativi ai consorzi di cui al comma 1, previsti dall'articolo 4 della parte I della tariffa allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e successive modificazioni, sono soggetti alle imposte di registro, ipotecarie e catastali in misura fissa. Non sono dovute le tasse sulle concessioni governative di cui all'articolo 4 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, come sostituita dall'articolo 61 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427.

8. Le plusvalenze derivanti da conferimenti di beni o di rami di azienda effettuati negli enti di cui al comma 1 non sono soggette alle imposte sui redditi.

9. I benefici di cui ai commi 7 e 8 si applicano fino al 31 dicembre 1997.

10. I consorzi stabili, quelli tra società cooperative di produzione e lavoro e quelli tra imprese artigiane possono far eseguire i lavori alle imprese consorziate senza che ciò costituisca subappalto. Ai fini della esecuzione dei lavori i soggetti facenti parte dei consorzi di cui all'articolo 10, comma 1, lettere *b*) e *d*) devono essere in possesso dei prescritti requisiti di qualificazione di cui al successivo articolo 15 e sono comunque responsabili in via sussidiaria e solidale nei confronti del soggetto affidatario dei lavori».

**Art. 5-quater.**

*Sopprimere l'articolo.*

**5-quater.1**

FALQUI

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

1. L'articolo 15 è sostituito dal seguente:

«Art. 15. - (Competenze dei consigli comunali e provinciali). - 1. Al comma 2, lettera b), dell'articolo 32 della legge 8 giugno 1990, n. 142, le parole "i piani finanziari ed i programmi" sono sostituite dalle seguenti: "i piani finanziari, i programmi ed i progetti definitivi" e dopo le parole: "i piani territoriali ed urbanistici," sono inserite le seguenti: "i piani particolareggiati ed i piani di recupero,"».

**5-quater.2**

FALQUI

**Art. 5-quinquies.**

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«L'articolo 16 è sostituito dal seguente:

**Art. 16.**

*(Articolazione e contenuto del progetto)*

1. La progettazione si articola secondo tre livelli di successive definizioni tecniche in progetto preliminare, definitivo ed esecutivo.

2. Per ciascun livello di progettazione in rapporto alle caratteristiche ed all'importanza dell'opera, sono definite con il regolamento di cui all'articolo 3, comma 1, le eventuali articolazioni interne per fasi e momenti di verifica, nonché gli ulteriori contenuti e caratteristiche degli elaborati corrispondenti a ciascun livello di progettazione, individuati per categorie di lavori, in rapporto alle tipologie di intervento, tenuto conto del sistema di affidamento dei lavori e delle modalità di gestione e manutenzione.

3. Il progetto preliminare, finalizzato alla programmazione di cui all'articolo 14, comma 1, e corredato delle indispensabili preliminari indagini conoscitive, accerta la fattibilità dell'intervento con riferimento a tutti gli elementi che incidono sul costo, sull'ambiente e sul territorio, sulla definizione, approvazione ed attuazione del progetto. Il progetto motiva le scelte mettendo a confronto anche soluzioni alternative e definisce il quadro delle esigenze e delle prestazioni attese ed i prevedibili benefici nonché il costo presunto dell'opera, i tempi di attuazione degli

interventi ed il proposto sistema di affidamento. Il progetto preliminare può, ove necessario e tecnicamente possibile, essere articolato in modo tale da consentire la realizzazione dell'opera in lotti successivi; in tal caso la progettazione individua i lotti in modo che risultino funzionalmente autonomi e singolarmente fruibili.

4. Il progetto definitivo è il documento con cui, l'opera, in coerenza con il progetto preliminare e sulla base delle necessarie indagini e compiutamente definita nei suoi elementi fondamentali mettendo a disposizione del committente tutti i dati necessari per la sua conoscenza e valutazione, anche ai fini del rilascio delle prescritte autorizzazioni. In particolare, il progetto definitivo contiene: il rapporto dell'opera con il territorio; le principali caratteristiche fisiche dell'opera relativamente agli aspetti configurativi, geometrici, funzionali, strutturali e tecnologici; le caratteristiche e le prestazioni dei principali elementi tecnici e strutturali, il costo disaggregato per categorie di lavorazioni; il piano finanziario; il cronogramma dell'intervento; il piano di manutenzione e quello dell'eventuale gestione. Ai fini dell'espletamento della gara di cui all'articolo 20, comma 2, lettera b), il progetto definitivo contiene anche il capitolato speciale espresso in forma sia prestazionale che oggettuale.

5. Il progetto esecutivo definisce, in coerenza con il progetto definitivo, gli elementi idonei ad identificare compiutamente ed inequivocabilmente le opere da realizzare ed il relativo costo, individuandone le prestazioni; precisa nel dettaglio le caratteristiche dell'opera, delle sue parti, dei componenti e dei materiali nonché dei loro requisiti, i prezzi unitari, le modalità di contabilizzazione, i tempi e le modalità di realizzazione, l'indicazione delle scelte che, senza incidere sui costi, sono rimesse all'impresa affidataria, nel rispetto delle previsioni progettuali.

6. Il progetto preliminare, integrato da un disciplinare idoneo a definire, su base prestazionale, quelle caratteristiche dell'opera che l'Amministrazione ritiene di precisare, è utilizzato come documento da porre alla base dei concorsi di progettazione, degli incarichi di servizi tecnico-amministrativi, degli appalti concorso e dell'affidamento di concessione, di costruzione e gestione su diretta iniziativa del concedente; nel caso di appalto concorso il progetto preliminare deve essere corredato anche da indagini geotecniche e geognostiche, che comunque non vincolano l'Amministrazione ai fini dell'esecuzione.

7. L'accesso all'area o all'immobile per l'espletamento delle indagini e delle ricerche necessarie all'attività di progettazione è autorizzato dal sindaco del comune in cui i lavori sono localizzati, ovvero dal prefetto nel caso di opere statali.

8. A valere sugli stanziamenti iscritti nei capitoli delle categorie X e XI del bilancio dello Stato, le amministrazioni competenti destinano una quota complessiva non superiore al 10 per cento del totale degli stanziamenti stessi, alle spese necessarie alla stesura dei programmi di investimento ed ai relativi progetti preliminari, definitivi ed esecutivi, incluse indagini geologiche, geognostiche, valutazioni di impatto ambientale od altre rilevazioni e agli studi per il finanziamento dei progetti nonché all'aggiornamento ed adeguamento alla normativa sopravvenuta dei progetti già esistenti, alla direzione dei lavori, alla vigilanza e ai collaudi. Analoghi criteri adottano per i propri bilanci le regioni, le province autonome, qualora non vi abbiano già provveduto, nonché i comuni e le province o loro consorzi. Per le opere finanziate dai comuni,

province e loro consorzi e dalle regioni attraverso il ricorso al credito, l'istituto mutuante è autorizzato a finanziare anche quote relative alle spese di cui al presente articolo, sia pure anticipate dall'ente mutuatario.

9. Il regolamento di cui all'articolo 3 comma 1 disciplina le modalità di applicazione dello stanziamento da utilizzarsi per la valorizzazione artistica delle opere pubbliche in una percentuale dell'importo dei lavori non superiore al 2 per cento, individuando le modalità di raccordo con la progettazione dell'opera».

**5-quinquies.1**

RADICE, TERRACINI

#### **Art. 5-sexies.**

*Al comma 1 sopprimere le parole: «con assoluta priorità» e le parole: «nei casi di cui al comma 5».*

**5-sexies.1**

PEDRAZZINI

*Al comma 3 sopprimere le parole: «o abilitati in base a specifiche previsioni di legge».*

**5-sexies.2**

PEDRAZZINI

*Sopprimere il comma 5.*

**5-sexies.3**

PEDRAZZINI

*Dopo il comma 6 inserire il seguente:*

**«6-bis.** A decorrere dalla data in entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino alla data di entrata in vigore dal regolamento di cui al comma 2, per tutti i progetti oggetto di affidamento in appalto o concessione, dovrà essere obbligatoriamente verificata la piena e totale disponibilità delle aree e l'acquisizione dei nulla osta e permessi definitivi. È fatto divieto di procedere agli affidamenti in caso di esito negativo anche di uno solo dei controlli e verifiche di cui sopra. Entro tre mesi dall'inizio dei lavori la direzione lavori deve obbligatoriamente, per gli affidamenti di cui sopra, certificare la piena e completa realizzazione dell'opera o le condizioni tecnico economiche eventualmente modificative del progetto originario. L'Amministrazione aggiudicatrice in caso di maggiori oneri superiori al 20 per cento del costo dell'opera, così come aggiudicata, dovrà procedere a nuovo appalto per la parte eccedente. La clausola di scorporo di opere va inserita nel bando di gara.

**5-sexies.4**

PEDRAZZINI

*Al comma 7, dopo le parole: «d'impatto ambientale», aggiungere le seguenti: «e che non esercitano le attività di produzione di beni».*

**5-sexies.5**

PEDRAZZINI

*Al comma 8, dopo le parole: «iscritti negli appositi albi nominativamente indicati e personalmente», aggiungere le seguenti: «ed esclusivamente».*

**5-sexies.6**

PEDRAZZINI

*Al comma 11, dopo le parole: «esclusi i concessionari di lavori pubblici», aggiungere le seguenti: «di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b)».*

**5-sexies.7**

PEDRAZZINI

#### **Art. 6.**

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Le amministrazioni pubbliche devono prioritariamente utilizzare la quota del 10 per cento di cui al comma precedente per l'aggiornamento ed adeguamento dei progetti esistenti dei quali dovrà essere fatto elenco e specificati i motivi per i quali eventuali progetti esistenti non sono da considerare più d'interesse pubblico».

**6.1**

PEDRAZZINI

#### **Art. 6-bis.**

*Al comma 1, lettera b), n. 2, nonchè alla lettera c), sopprimere la parola: «restauro».*

**6-bis1**

FALQUI

*Dopo l'articolo 6-bis, inserire il seguente:*

#### **«Art. 6-ter.**

Gli appalti possono essere affidati attraverso l'appalto concorso anche quando è richiesta ai concorrenti il parziale o tale finanziamento dell'opera».

**6-bis.0.1**

PEDRAZZINI

**Art. 7.**

*Al comma 1, lettera b), dopo il capoverso 1-bis, aggiungere il seguente:*

*«1-ter. Le voci riguardanti il prezzo delle forniture anche se incluse in altre categorie di lavori, indicate nel bando di gara o nella lettera d'invito che concorrono a formare un importo non inferiore al 75 per cento di quello posto a base d'asta, debbono essere giustificate da specifica offerta del fornitore che è tenuto a conservarne copia per controlli. Offerte mendaci o disattese in sede di fatturazione sono punite con la sospensione della licenza d'esercizio per un periodo non inferiore a 6 mesi secondo la gravità. Qualora l'appalto sia stato aggiudicato a seguito di verifica positiva delle offerte anomale, l'aggiudicatario è tenuto, pena la sospensione dall'Albo costruttori per un periodo non inferiore a due anni, a produrre copia definitiva delle fatture alla stazione appaltante relative alle voci esaminate in sede di verifica delle offerte anomale».*

7.1

PEDRAZZINI

**Art. 8.**

*Sopprimere l'articolo 8-bis.*

8-bis.1

RADICE, TERRACINI

**Art. 8-ter.**

*Al comma 1, lettera b), aggiungere in fine le seguenti parole: «e purchè non comportino la sospensione dei lavori o richiedano nuovi nulla osta o autorizzazioni».*

8-ter.1

PEDRAZZINI

*Al comma 3, sopprimere il secondo e terzo periodo.*

8-ter.2

PEDRAZZINI

**AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)**

GIOVEDÌ 25 MAGGIO 1995

**83ª Seduta***Presidenza del Presidente*

FERRARI Francesco

*Interviene il sottosegretario di Stato alle risorse agricole, alimentari e forestali Prestamburgo.*

*La seduta inizia alle ore 15.*

**PROCEDURE INFORMATIVE**

Il sottosegretario PRESTAMBURGO dà lettura, su incarico del Ministro, della nota di risposta da questi inviagli (e di cui renderà disponibile il testo) in ordine all'interrogazione n. 3.00605 presentata dai senatori Cherchi ed altri, concernente la richiesta di intervento del Ministero delle risorse agricole per far fronte ai danni causati dalla perdurante siccità in Sardegna.

In tale nota si rileva che in accoglimento della richiesta formulata dalla Regione Sardegna il Ministero, ai sensi dell'art. 2 della legge 14 febbraio 1992, n. 185, ha emesso in data 23 maggio 1995 il decreto di declaratoria, in corso di pubblicazione, che renderà operanti le provvidenze recate dal Fondo di solidarietà nazionale, alle quali fa riferimento l'interrogazione.

Si rammenta poi che, per la concessione delle provvidenze stesse, previste dalla citata legge n. 185 del 1992, le aziende agricole dovranno presentare domanda agli organi regionali competenti nel termine perentorio di 45 giorni dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto di declaratoria.

Il senatore CHERCHI prende atto delle assicurazioni fornite dal Sottosegretario e ringrazia.

Il presidente FERRARI ringrazia il sottosegretario Prestamburgo per la disponibilità. Coglie l'occasione per ricordare che nello svolgimento delle interrogazioni si redige e si pubblica, oltre al riassunto dei lavori, il resoconto stenografico.

Il sottosegretario PRESTAMBURGO dà lettura, su incarico del Ministro, della nota di risposta da questi inviagli (e di cui renderà dispo-

nibile il testo) in ordine all'interrogazione n. 3-00597 dei senatori Guerzoni ed altri, concernente in particolare il commissariamento del Consorzio provinciale di Piacenza avvenuto con decreto del Ministro delle risorse agricole del 6 dicembre 1994, l'ordinanza del 16 marzo 1995 n. 526 del T.A.R. per la sospensione del commissariamento, l'ispezione attivata dal Ministero circa la riunione del Consiglio di amministrazione del 20 dicembre 1994 e l'ipotesi di un nuovo commissariamento del Consorzio agrario piacentino.

In detta nota, premesse le finalità del commissariamento governativo del Consorzio agrario provinciale di Piacenza ed evidenziati i motivi della mancata impugnazione dell'ordinanza di sospensione del T.A.R., ci si sofferma anzitutto sui contenuti della segnalazione fatta pervenire dal Commissario sospeso sulla gestione del Consorzio ed in particolare sulla vendita della sede consortile; segnalazione cui ha fatto seguito un'ispezione ministeriale, conclusasi con una relazione datata 5 maggio 1995.

Successivamente, fra l'altro, si concorda sull'esigenza di pianificare un rilancio del Consorzio in questione ed in tale contesto di addivenire alla dismissione del palazzo di via Mazzini e si passa ad esprimere una serie di considerazioni critiche sulla procedura seguita dagli organi statutari deliberativi con riferimento alla dismissione del cespite immobiliare.

Nella nota di risposta, infine, si conclude rilevando che il Ministero, sulla base delle risultanze dell'ispezione e delle valutazioni dei competenti uffici, e considerato che il procedimento di alienazione già avviato deve essere proseguito con l'assunzione di ulteriori impegni da parte del Consorzio, ha ritenuto opportuno sottoporre di nuovo l'Ente a gestione commissariale per un periodo di quattro mesi, affidando l'incarico ad un funzionario ministeriale a riposo.

Il senatore GUERZONI, dopo aver ringraziato il sottosegretario Prestamburgo per avere accettato di sostituire il Ministro in un'incombenza non gradevole, rileva che ieri il Ministro stesso ha detto di non sapere della interrogazione, mentre oggi dimostra di sapere tutto: questo comportamento - egli aggiunge, chiedendone esplicita annotazione - è un'offesa ad un parlamentare.

Osservato poi che il Ministro non ha presentato ricorso contro l'ordinanza del T.A.R. di sospensione del commissariamento, mentre ha mostrato una pervicace volontà di lottizzazione politica e di azione persecutoria contro gli amministratori del Consorzio di Piacenza, l'oratore si sofferma sull'iter di un plico di documenti e sulle diverse riunioni degli organi statutari sul tema della vendita dello stabile; sottolinea che il commissario governativo è ora consigliere regionale di Forza Italia nella regione Lombardia ed aggiunge che la prova dell'azione persecutoria (sono stati inviati i Carabinieri che hanno requisito del materiale) è data dal mancato ricorso al Consiglio di Stato contro la citata ordinanza del T.A.R.

Evidenziato poi che il Consorzio di Piacenza è fra i più importanti di Italia (vanta 30 miliardi di credito verso il Ministero), il senatore Guerzoni richiama la necessità di avere prudenza di fronte ad una tale realtà; sottolinea la scarsa rilevanza delle osservazioni mosse rispetto al provvedimento adottato (peraltro, la relazione del Commissario perviene alla stessa stima sull'immobile in questione) e giudica del tutto inam-

missibile il comportamento del Ministro che, dopo aver convocato gli amministratori, li ha lasciati attendere in anticamera, senza riceverli.

Dichiarato poi di considerare anomalo il fatto che il Ministro si sia rivolto agli stessi consiglieri d'amministrazione - che intendeva commissariare - per avere da uno di loro la disponibilità ad assumere l'incarico di commissario, il senatore Guerzoni chiede al Presidente della Commissione di valutare l'opportunità di una audizione degli amministratori del Consorzio agrario di Piacenza e invita il sottosegretario Prestamburgo ad adoperarsi per un incontro degli interroganti con il Ministro.

Il presidente FERRARI evidenzia come l'importanza della questione posta all'ordine del giorno sia stata confermata anche dagli interventi pervenutigli da varie parti.

Il sottosegretario PRESTAMBURGO prende atto della richiesta e assicura che oggi stesso informerà il Ministro.

Il PRESIDENTE dichiara infine concluso lo svolgimento delle interrogazioni.

#### *SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il senatore BORRONI chiede che venga calendarizzato lo svolgimento dell'interrogazione n. 3-00646 da lui presentata sul piano carni.

Il PRESIDENTE fornisce assicurazione e ricorda che al termine della seduta si riunirà l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi per il calendario dei lavori della prossima settimana.

*La seduta termina alle ore 15,30.*

**INDUSTRIA (10<sup>a</sup>)**

GIOVEDÌ 25 MAGGIO 1995

**152<sup>a</sup> Seduta (antimeridiana)***Presidenza del Presidente*  
CARPI

*Interviene il ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica SALVINI.*

*La seduta inizia alle ore 9,15.*

**IN SEDE DELIBERANTE**

**(1132-B) Disposizioni urgenti per il risanamento dell'Agenzia spaziale italiana (ASI)**, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati  
(Discussione e approvazione)

Dopo che il presidente CARPI ha brevemente riepilogato il precedente *iter* del disegno di legge in titolo, il relatore LARIZZA dà conto delle modifiche apportate dalla Camera dei deputati che toccano tutti gli articoli di cui consta il provvedimento, facendo presente che la rinegoziazione dei programmi nazionali e internazionali dovrà tener conto di due importanti scadenze a livello europeo: la conferenza dei Ministri europei in materia di revisione della strategia nel settore spaziale e la riconferma degli impegni con gli Stati Uniti d'America. Quanto all'articolo 5, invece, rileva la sostanziale modifica apportata dall'altro ramo del Parlamento circa la suddivisione del contributo italiano all'ASI in due distinti capitoli di bilancio, destinati rispettivamente ai programmi nazionali e a quelli bilaterali. Propone, infine, l'approvazione senza modifiche del testo pervenuto dalla Camera dei deputati.

Il senatore LORENZI illustra il seguente ordine del giorno:

«La 10<sup>a</sup> Commissione permanente del Senato, in sede di discussione del disegno di legge n. 1132-B,

considerato che:

le attività spaziali, per loro stessa natura, hanno ormai acquisito una dimensione operativa tale da superare i limiti di competenza del solo Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, assumendo una valenza trasversale sia sotto il profilo degli operatori pub-

blici e privati coinvolti, sia sotto il profilo delle possibili utenze applicative dei servizi spaziali maturi, i quali costituiscono oggi uno strumento a volte insostituibile di intervento per tutte le principali amministrazioni dello Stato;

una delle principali cause dell'attuale dissesto istituzionale dell'ASI è rappresentato dalla totale paralisi che si è determinata nei finanziamenti alla ricerca scientifica fondamentale, che rappresenta un irrinunciabile pilastro di ogni futuro sviluppo delle attività spaziali;

nel momento in cui l'ASI si prepara a un nuovo ciclo di attività, si offre una importante occasione per avviare un processo di decongestionamento della capitale mediante un effettivo decentramento della gestione tecnica delle attività aerospaziali nazionali, che consenta da un lato di valorizzare le strutture presenti nel Mezzogiorno presso il CIRA di Capua, e dall'altro di favorire una rivitalizzazione di altre città interessate, quale in particolare la città di Torino, la quale ha da tempo uno specifico orientamento al settore aeronautico-spaziale,

impegna il Governo:

a presentare proposte di riforma degli strumenti di governo del settore spaziale che garantiscano un effettivo e diretto coordinamento delle attività spaziali nazionali compatibile e conforme agli indirizzi economici e di politica industriale del paese, oltrechè alla esigenza di tutte le amministrazioni pubbliche interessate, mediante la costituzione di un ufficio di vigilanza e di indirizzo dedicato nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei ministri;

a garantire la corretta gestione e il saldo della quota di risorse, pari almeno al 15 per cento dell'intero finanziamento per il piano spaziale nazionale, che ai sensi dell'articolo 4, comma 4, della legge n. 186 del 1988, deve essere destinata alla ricerca scientifica fondamentale, al fine di favorire un rinnovato e costante progresso della stessa ricerca spaziale, e una effettiva valorizzazione della comunità scientifica nazionale operante nel settore;

ad attivarsi per il trasferimento dell'ASI da Roma a Torino, al fine di avviare un processo di decentramento della gestione tecnica delle attività aerospaziali nazionali, e di consentire una effettiva rivitalizzazione del potenziale industriale, scientifico e tecnologico in campo aerospaziale già presente nella stessa Torino».

(0/1132-B/1/10\*)

LORENZI, LOMBARDI CERRI, WILDE, MICELE,  
BAGNOLI, BECCARIA, LORUSSO, TURINI,  
CANGELOSI, PAPPALARDO, BALDELLI, PERIN,  
MAFFINI

Il senatore TURINI nel preannunciare il voto favorevole del Gruppo di Alleanza nazionale sul disegno di legge in titolo, osserva che la situazione di precarietà in cui versa l'Agenzia spaziale italiana deriva dalle inadempienze dei precedenti vertici e da una non oculata gestione delle risorse stanziata.

Il ministro SALVINI, nell'accogliere l'ordine del giorno 0/1132-B/1/10\*, invita la Commissione ad approvare senza modifiche il testo approvato dalla Camera dei deputati.

Su richiesta dei proponenti il predetto ordine del giorno viene posto in votazione e approvato all'unanimità.

Si passa quindi alla votazione degli articoli.

Posti separatamente ai voti, sono approvati gli articoli 1 e 2.

Dopo che sull'articolo 3 il senatore MAFFINI ha annunciato la sua astensione, in considerazione dell'esiguità dei finanziamenti ivi previsti, posto ai voti, l'articolo viene approvato dalla Commissione.

Con separate votazioni, vengono poi approvati dalla Commissione, all'unanimità, agli articoli 4 e 5 nonché il disegno di legge nel suo complesso, nel testo pervenuto dalla Camera dei deputati.

*La seduta termina alle ore 9,40.*

#### 153ª Seduta (pomeridiana)

*Presidenza del Presidente  
CARPI*

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato ZANETTI.*

*La seduta inizia alle ore 15.*

#### IN SEDE REFERENTE

**(1675) BALDELLI ed altri. Istituzione del Ministero delle attività produttive (Esame e rinvio)**

Il relatore, presidente CARPI, illustra il disegno di legge in titolo che prevede l'istituzione del Ministero delle attività produttive e la corrispondente soppressione del Ministero dell'industria e del Ministero del commercio con l'estero.

Sin dal 1982 la Commissione sulla riforma della pubblica amministrazione presieduta dal professor Giannini propose un'unificazione delle competenze di regolazione e di intervento in comparti produttivi dell'economia ipotizzando la creazione di un Ministero della produzione. La riforma del Ministero dell'industria veniva in quegli studi collegata alla riforma di tutti i ministeri della produzione economica (agricoltura, industria, partecipazioni statali, commercio con l'estero) al posto dei quali si proponeva di creare un solo grande ministero all'interno del quale operare una distinzione di competenze per aree di prodotti. Queste suggestioni furono riprese dal Parlamento, segnatamente dalla Camera che approvò nel corso dell'VIII legislatura un testo, che non

ebbe seguito, ove si proponeva la creazione di un Ministero della produzione industriale.

Da allora sono intervenuti significativi mutamenti istituzionali nella materia. In particolare tra il 1992 e il 1993, a seguito delle iniziative referendarie sono stati soppressi il Ministero delle partecipazioni statali, il Ministero del turismo e dello spettacolo, gli organi preposti all'intervento straordinario nel Mezzogiorno, il Ministero dell'agricoltura (quest'ultimo però subito risorto nella nuova veste di Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali); inoltre, gli enti pubblici (tra i quali IRI, ENI, INA ed ENEL) sono stati trasformati in società per azioni prevedendosene al contempo il riordino e una graduale privatizzazione.

Questo insieme di mutamenti se da una parte ha determinato il diradarsi dei soggetti preposti agli indirizzi pubblici in materia economica, dall'altra, non ha prodotto la ricomposizione di un nuovo quadro organico e innovativo. Così, ad esempio, nelle attribuzioni del soppresso Ministero delle partecipazioni statali è subentrato il Ministero dell'industria, ma la titolarità delle azioni derivanti dalla trasformazione in società per azioni degli enti pubblici è stata attribuita al Ministero del tesoro, creandosi all'interno di tale dicastero un ufficio preposto alla gestione di tali partecipazioni: quindi la politica delle privatizzazioni, la direzione e la gestione delle imprese in mano pubblica oggi è ripartita tra il Ministero del tesoro e quello dell'industria con conseguenze tutt'altro che irrilevanti, ove si pensi all'inidoneità di strutture ordinariamente adibite alla predisposizione degli indirizzi in materia finanziaria che improvvisamente devono assumere il ruolo della concreta direzione di attività economiche e industriali in senso stretto.

Analoga bipartizione di competenza v'è stata con riguardo agli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle aree depresse, un tempo facenti capo al dipartimento per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e all'AGENSUD; al Ministero dell'industria sono state trasferite le competenze in materia di concessione di agevolazione alle attività produttive, mentre al Ministero del bilancio apparentemente sono state attribuite solo le funzioni di programmazione e di vigilanza sul complesso dell'intervento pubblico nelle aree economicamente depresse del territorio nazionale, in realtà ad esso sono stati conferiti veri e propri compiti gestionali.

Alla fine della scorsa legislatura fu approvata dal Parlamento una legge (la n. 537 del dicembre 1993) con la quale, tra l'altro, si delegava il Governo a procedere a un radicale riordino dei Ministeri e, più in generale, della pubblica amministrazione anche attraverso la creazione di «organismi indipendenti di regolazione dei servizi». Come noto i termini di tale ampia delega sono decorsi inutilmente nel settembre scorso. Spetta dunque al Parlamento riprendere l'iniziativa, e così è stato nel caso delle Autorità per la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Nella stessa direzione va l'iniziativa in esame, che mira alla riorganizzazione della amministrazione centrale dello Stato in materia di attività produttive.

Venendo a considerare l'articolato del disegno di legge in esame, questo si propone l'istituzione di un Ministero delle attività produttive che essenzialmente unifica le competenze dei Ministeri dell'industria e del commercio con l'estero, contestualmente soppressi (articolo 1). Si

intende così far venir meno l'esistenza di un'apposita struttura dicasteriale per il commercio con l'estero, a suo tempo istituita in un'ottica funzionale a una politica protezionistica, che imponeva una gestione centralizzata e rigida del commercio internazionale, ormai del tutto superata. Oltre queste competenze si propone di attribuire all'istituendo Ministero delle attività produttive le funzioni del soppresso Ministero del turismo e dello spettacolo in materia di turismo. Questa iniziativa è da condividere poichè si fonda sulla giusta considerazione dell'attività turistica come attività indiscutibilmente imprenditoriale e quindi produttiva; tuttavia si deve rilevare la superata formulazione dell'articolato, ove parla di «funzioni attribuite al Ministero dell'industria a seguito della soppressione del Ministero», dovendosi ormai far riferimento alle funzioni in materia trasferite dal decreto, da poco convertite dal Parlamento, alla Presidenza del Consiglio e svolte da un apposito dipartimento ivi costituito.

L'articolo 1 prevede inoltre, al comma 1, lettera c), il trasferimento all'istituendo Ministero delle partecipazioni dello Stato negli enti trasformati in società per azioni dal decreto legge n. 333 del 1992 (INA, IMI, BNL, IRI, ENI ed ENEL) ora di titolarità del Tesoro.

Come è noto la intera opera di innovazione istituzionale nel settore delle partecipazioni statali si è svolta in modo alquanto discutibile perchè essa ha puntato essenzialmente alla privatizzazione delle stesse senza un preciso indirizzo di politica economica e industriale: l'attribuzione al Tesoro della titolarità delle azioni degli enti trasformati in società per azioni è stata, conseguentemente, la scelta più coerente con questo approccio, sostanzialmente indifferente alle problematiche della ristrutturazione, della riconversione e dello sviluppo industriale. È dunque condivisibile l'idea di riportare al Ministero dell'industria la titolarità delle partecipazioni in esame, così da riunificare in un unico centro di responsabilità tutto quanto riguarda gli orientamenti dell'azionista Stato in materia di indirizzo, gestione e privatizzazione delle partecipazioni pubbliche.

Meno condivisibile l'idea di trasferire l'insieme indifferenziato di tutte le partecipazioni attribuite al Tesoro dal decreto n. 333 del 1992; sembra infatti più congruo escludere dal trasferimento le partecipazioni nel settore creditizio in senso stretto, da lasciare al Tesoro (si pensi alle azioni della BNL).

Per completare e rendere organico il quadro delle attribuzioni da conferire all'istituendo Ministero sembra utile accorpare altre funzioni, oltre quelle previste dal disegno di legge in esame, ora disperse per altri dicasteri, ma che troverebbero razionale collocazione nel Ministero delle attività produttive. A tal fine molto utili sono i suggerimenti ricavabili dalle relazioni conclusive della Commissione di studio istituita presso il Ministero della funzione pubblica, che ha concluso i suoi lavori lo scorso anno, in vista dell'esercizio da parte del Governo della citata delega sul riordino dei Ministeri contenuta nella legge n. 537 del 1993.

In particolare sarebbe quanto mai utile il trasferire al Ministero delle attività produttive anche: i compiti di indirizzo e di controllo del Ministero del tesoro sull'operare del Mediocredito centrale e della SACE, in riferimento al finanziamento e all'assicurazione delle anticipazioni per le operazioni di commercio estero; i compiti attribuiti al Ministero dei lavori pubblici in materia di autorizzazioni alle importazioni di

energia elettrica ed alla produzione di energia elettrica (compatibilmente con le attribuzioni da trasferirsi alle autorità di regolamentazione); i compiti autorizzativi attualmente cogestiti dal Ministero dell'industria e dal Ministero dell'ambiente, in materia di rischi industriali e di localizzazione, costruzione ed esercizio delle infrastrutture produttive; il fondo per la ricerca applicata oggi gestito dal Ministero per la ricerca scientifica; le funzioni del Ministero del bilancio in materia di programmazioni settoriali e di aree depresse; le funzioni del Ministero del lavoro in materia di interventi a sostegno dell'occupazione di cui alla legge n. 236 del 1993, nonché le competenze in materia di cooperazione.

Gli articoli 3 e seguenti del disegno di legge in esame sono dedicati alla organizzazione del Ministero. Se è apprezzabile e condivisibile l'idea della creazione dell'ufficio di Segretario generale (la cui istituzione per ogni Ministero era già prevista tra i criteri della delega per il complessivo riordino dell'Amministrazione di cui alla legge n. 537 del 1993) la struttura organizzativa proposta non sembra di molto distaccarsi da quella tradizionale.

Pare invece utile richiamare i principi già contenuti nell'articolo 1, commi 1 e 2, della citata legge n. 537; in particolare occorrerebbe riaffermare la necessità di una chiara distinzione tra strutture preposte a compiti di amministrazione attiva (direzioni generali) e strutture con funzioni di supporto di servizio e di studio (dipartimenti), affrontare in tutta la sua potenziale ampiezza il problema del possibile decentramento territoriale di molte competenze (il trasferimento alle Regioni andrebbe perfezionato per quanto riguarda il turismo e potrebbe riguardare anche le funzioni in materia di piccole e medie imprese, di artigianato e di camera di commercio). Si dovrebbe infine chiarire che al Ministero spettano essenzialmente funzioni di coordinamento e di indirizzo, dovrebbero quindi essere dettati indirizzi per realizzare una semplificazione dei procedimenti e la istituzione di strutture organizzative sulla base di criteri di omogeneità di complementarità e di organicità, anche mediante l'accorpamento di uffici esistenti.

Si apre il dibattito.

Il senatore LARIZZA avverte che la propria parte politica ha presentato due disegni di legge per la riforma della SACE e dell'ICE: al riguardo propone che, ove assegnati in tempo utile alla Commissione, i predetti testi vengano esaminati congiuntamente al disegno di legge in titolo.

Convieni la Commissione e il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 15,45.*

**LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11ª)**

GIOVEDÌ 25 MAGGIO 1995

111ª Seduta

Presidenza del Presidente  
SMURAGLIA

*Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale LISO.*

*La seduta inizia alle ore 15,20.*

**PROCEDURE INFORMATIVE****Interrogazione**

Il sottosegretario LISO risponde all'interrogazione 3-00454, d'iniziativa dei senatori De Luca e Bonavita. Fa presente che, con una nuova circolare emanata nel gennaio scorso, il Ministero del lavoro ha innovato una prassi decennale circa il riconoscimento alle organizzazioni sindacali della qualifica di maggiore rappresentatività, fissando criteri più rigorosi. Sulla base dei nuovi criteri, l'organizzazione sindacale UCICT, risultando mancante del numero minimo di strutture territoriali operative, non può essere considerata organizzazione sindacale maggiormente rappresentativa.

L'interrogante, senatore DE LUCA, si dichiara soddisfatto della risposta fornita dal Sottosegretario e si compiace della nuova prassi adottata dal Ministero del lavoro.

**IN SEDE REFERENTE**

(260) DANIELE GALDI: *Norme per il diritto al lavoro dei disabili*

(514) GEI ed altri: *Norme in materia di collocamento obbligatorio dei disabili*

(582) PAINI e MARCHINI: *Modifica del primo comma dell'articolo 11 della legge 2 aprile 1968, n. 482, recante «Disciplina generale delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private»*

(642) CAMO ed altri: *Norme per il diritto al lavoro dei disabili*

(1129) MULAS: *Norme per garantire il diritto al lavoro dei disabili*

(Rinvio del seguito dell'esame congiunto)

Il presidente SMURAGLIA propone di fissare il termine per eventuali emendamenti al testo unificato per le ore 18 di martedì 6 giugno 1995.

La Commissione concorda.

*La seduta termina alle ore 15,45.*

**IGIENE E SANITÀ (12ª)**

GIOVEDÌ 25 MAGGIO 1995

**79ª Seduta***Presidenza del Presidente*  
ALBERTI CASELLATI

*Intervengono il sottosegretario di Stato alla sanità Condorelli e il sottosegretario di Stato al bilancio e alla programmazione economica Carzaniga.*

*La seduta inizia alle ore 15,45.*

**PROCEDURE INFORMATIVE**

Il sottosegretario CONDORELLI risponde all'interrogazione n. 3-00288 del senatore Gualtieri, relativa alle modalità attuative della legge 5 giugno 1990, n. 135, in materia di programma degli interventi urgenti per la prevenzione e la lotta contro l'AIDS. Precisata preliminarmente l'esatta composizione sociale dei tre Consorzi di imprese («CON. SOMI.», «FIS» e «MED. IN.»), a suo tempo prescelti per la realizzazione delle strutture più urgenti per l'assistenza ospedaliera specializzata ai malati di AIDS, chiarisce che i criteri di individuazione delle società erano stati stabiliti da una delibera CIPE del 28 giugno 1990, in cui veniva prescritto anche il possesso di adeguati requisiti e fissati alcuni criteri vincolanti per l'affidamento in concessione. Il sottosegretario Condorelli riepiloga quindi i diversi, successivi atti in cui si sono concretizzate le distinte fasi di attuazione della legge n. 135, a partire dalla Delibera del CIPE del 3 agosto 1990 e dai successivi decreti, approvativi dei programmi esecutivi e dei progetti in materia. Al riguardo, il sottosegretario Condorelli fornisce analitiche, dettagliate informazioni in relazione al numero di interventi da realizzare per i vari reparti specializzati di ricovero, suddivisi per regione e località, nonché al numero di posti letto da attivare e agli interventi di potenziamento dei laboratori e dei servizi diagnostici. Ricordate quindi le competenze attribuite in materia al Nucleo di valutazione istituito in attuazione dell'articolo 20 della legge n. 67 del 1988, il rappresentante del Governo fornisce analitiche informazioni in ordine agli stanziamenti autorizzati, ripartiti per i vari consorzi e suddivisi per tipologie di interventi e relativamente agli importi di spesa effettivamente impegnati e ai pagamenti autorizzati a favore dei tre Consorzi concessionari.

Il sottosegretario Condorelli ricorda quindi che l'assetto di attribuzioni delineato dalla legge n. 135 è stato radicalmente innovato dall'articolo 1, comma 1, del decreto legge n. 396 del 1993, convertito in legge n. 492 del 1993 che, nel prevedere la cessazione dell'efficacia delle convenzioni a suo tempo stipulate con i consorzi concessionari, ha disposto l'immediato trasferimento alle Regioni e alle Province autonome delle competenze in materia di edilizia sanitaria in precedenza esercitate in sede ministeriale, senza peraltro fissare particolari modalità procedurali. Conseguentemente, veniva autorizzato il pagamento degli stanziamenti residui a favore delle Regioni e delle Province autonome secondo le ripartizioni fissate da una apposita tabella. Il rappresentante del Governo precisa ulteriormente che solo nove Regioni e una Provincia autonoma hanno, ad oggi, inoltrato risposte ufficiali ad una richiesta di informativa inviata dal Ministero, al fine di monitorare lo stato di realizzazione dei programmi di cui alla legge n. 135. Il rappresentante del Governo fornisce quindi i dati disponibili inviati dalle regioni Basilicata, Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia-Giulia, Liguria, Lombardia, Molise, Toscana, Veneto e dalla Provincia autonoma di Trento, fornendo le ulteriori informazioni disponibili rispetto ad altre regioni. Dopo essersi quindi soffermato sulle assunzioni di personale e sui concorsi in atto, nonché sui corsi di formazione professionale specializzata previsti, per i quali alle regioni sono stati affidati appositi stanziamenti, fornisce ulteriori precisazioni in ordine alle implicazioni del blocco delle assunzioni rispetto agli adempimenti di legge. Concludendo, ricordata l'innovazione introdotta dall'articolo 5 del decreto-legge n. 100 del 1995 in materia di edilizia sanitaria, chiarisce che il Ministero sta comunque svolgendo una precisa attività di stimolo, nei confronti della componente regionale, per la prosecuzione tempestiva dei programmi attuativi della legge n. 135.

Il senatore GUALTIERI, pur dichiarando di apprezzare l'analitica e dettagliata risposta fornita dal sottosegretario, si dichiara completamente insoddisfatto della risposta, sottolineando l'estrema rilevanza dei problemi attuativi della legge n. 135 che, secondo le stime a suo tempo effettuate, avrebbe dovuto consentire di realizzare, in tempi strettissimi, circa 7000 posti letto. Ricordato quindi lo stato di totale inattuazione del provvedimento e i rischi connessi alla situazione determinatasi per effetto dell'allontanamento dalle carceri dei detenuti affetti da AIDS, preannuncia la presentazione di una mozione sul piano AIDS, invitando tutti i componenti della Commissione a sottoscriverla.

Il sottosegretario CONDORELLI, prendendo la parola per una precisazione, sottolinea gli effetti determinatisi sul piano attuativo, conseguenti al trasferimento alle Regioni delle competenze in materia e le frequenti modifiche legislative intervenute.

**Indagine conoscitiva sulla politica del farmaco in Italia: audizione del sottosegretario di Stato al bilancio e alla programmazione economica ingegner Alberto Carzaniga**

(Seguito dell'indagine e rinvio)  
(R048 000, C12<sup>a</sup>, 0001<sup>a</sup>)

Riprende l'indagine, sospesa nella seduta del 23 novembre 1994.

Dopo un breve intervento del presidente ALBERTI CASELLATI che riassume le motivazioni e gli ambiti dell'indagine conoscitiva in corso, ha la parola il sottosegretario al bilancio e alla programmazione economica, ingegner Alberto CARZANIGA. Egli si sofferma preliminarmente sulla complessità del quadro normativo relativo al prezzo dei prodotti farmaceutici, riconducibile all'articolo 8 della legge n. 537 del 1993 e alle successive delibere del CIPE intervenute nel 1994 e nel 1995, anche in attuazione dell'articolo 7 della legge n. 724 del 1994, che aveva disposto una riduzione del prezzo dei farmaci. Al fine di meglio chiarire i problemi che si pongono per la realizzazione di una politica di settore, il sottosegretario Carzaniga riepiloga le principali questioni sul tappeto, che riguardano punti oggetto di contestazione da parte delle industrie di settore: il riferimento europeo limitato a quattro paesi e non all'intera Unione europea, i meccanismi inerenti alla conversione delle valute e non dei cambi valutari e l'inclusione dei farmaci generici ai fini del calcolo del prezzo medio europeo.

Precisato quindi che la spesa farmaceutica costituisce il 10 per cento della spesa sanitaria complessiva, rileva che si potrebbero, forse, ottenere risultati più rilevanti anche sul piano quantitativo se l'impegno profuso nei confronti del settore oggetto dell'indagine fosse esteso all'intero comparto sanitario. Dopo aver fatto riferimento ad alcuni dati analitici attinenti alle misure attuative da adottare ai sensi della legge n. 724 del 1994 entro il primo semestre di quest'anno, precisa che dovrebbe essere ripreso in tempi brevi, attraverso la creazione di un apposito «tavolo», il dialogo tra le varie componenti interessate, al fine di individuare un punto di equilibrio. Le questioni allo studio riguardano il confezionamento ottimale dei prodotti farmaceutici e la verifica dell'andamento della spesa sanitaria 1995, nonché l'elaborazione dell'assetto a regime previsto per il 1996, in relazione al prezzo di riferimento e al prezzo medio europeo. Mentre la questione del confezionamento ottimale è affidata alla CUF, il sottosegretario Carzaniga fornisce, in relazione alla verifica della spesa 1995, alcuni dati analitici attinenti ai valori della spesa farmaceutica lorda (inclusiva del *ticket*) per il 1995, pari a circa 11.700 miliardi. Il sottosegretario Carzaniga fornisce quindi ulteriori dati analitici sugli ammontari di spesa da detrarre, rispetto a tale valore, con riferimento al *ticket*; alla riduzione dei prezzi del 2,5-5 per cento; alle riduzioni per effetto dell'applicazione del prezzo medio europeo; alle riduzioni dell'IVA, a quelle per il confezionamento ottimale e, infine, a quelle relative al margine dei farmacisti e alle stesse variazioni del *ticket* in aumento, per un valore previsionale di spesa netta 1995 di circa 9300 miliardi, a fronte di un *target* fissato dalla legge finanziaria di 9000 miliardi.

Sottolineata quindi l'esigenza di meglio definire le competenze dei vari organismi competenti e di garantire il massimo di oggettività e trasparenza nell'adozione dei provvedimenti attuativi, il sottosegretario Carzaniga ricorda che occorre anche dare maggiore programmabilità e un quadro di riferimento, almeno triennale, alle industrie. Peraltro, a suo avviso, la vera questione consiste nel restituire effettiva competitività e concorrenzialità all'industria. Ricordate le rilevanti differenze di prezzo per alcune confezioni farmaceutiche, quali l'aspirina, fra l'Italia e altri Paesi, precisa che, a suo avviso, occorrerebbe dividere i prodotti farmaceutici in tre categorie: i farmaceutici da banco, che dovrebbero

poter essere venduti come qualsiasi altro prodotto; i farmaceutici con brevetto valido e, infine, i prodotti farmaceutici con brevetto scaduto. Per tali ultimi prodotti - prosegue il Sottosegretario - occorrerebbe unificare le procedure di validazione in base alla molecola utilizzata e quindi al di fuori di specifica, formale autorizzazione alla particolare unità o industria produttiva, salvo naturalmente un rigoroso controllo di qualità. Ricordato quindi che è stata, da poche settimane, istituita presso il Ministero una commissione di studio, prevista dallo stesso ultimo provvedimento collegato alla manovra di bilancio 1995, che dovrà fornire al Governo elementi conoscitivi in ordine alla possibile introduzione di un sistema basato sui prezzi di riferimento dei farmaci, il Sottosegretario fornisce alcune precisazioni sulle possibili ipotesi di studio che potranno essere approfondite dalla Commissione.

Dopo brevi interventi per richieste di chiarimento dei senatori MARTELLI, MONTELEONE e CAMPUS in ordine alla praticabilità effettiva delle ipotesi prospettate, il sottosegretario CARZANIGA precisa l'esistenza, in merito alle possibili filosofie di intervento, di diversi orientamenti e ribadisce l'esigenza di coinvolgere in programmi formativi la stessa classe medica. Si sofferma quindi sulla ipotesi di stabilire singoli *budget* finanziari per i medici di famiglia, ai quali andrebbe però fornita la possibilità di gestire la spesa farmaceutica indotta, ai fini del controllo del *budget* finanziario attribuito al singolo medico. Sottolinea conclusivamente che sarà compito della neo-istituita commissione di studio approfondire tali importanti tematiche anche alla luce delle esperienze straniere.

Il presidente ALBERTI CASELLATI ringrazia il sottosegretario Carzaniga per l'ampia esposizione e per la disponibilità dimostrata di fronte alla difficoltà di giungere allo svolgimento dell'audizione a causa del persistente sovrapporsi dei lavori dell'Assemblea, che ostacolano una ordinata programmazione dei lavori della Commissione.

Rinvia quindi il seguito dell'audizione.

*La seduta termina alle ore 17.*

**TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13<sup>a</sup>)**

GIOVEDÌ 25 MAGGIO 1995

**138<sup>a</sup> Seduta (antimeridiana)***Presidenza del Presidente*  
**BRAMBILLA**

*Intervengono i sottosegretari di Stato per l'ambiente Gerelli e per le finanze Vozi.*

*La seduta inizia alle ore 9,20.*

**IN SEDE REFERENTE**

**1689) Conversione in legge del decreto-legge 10 maggio 1995, n. 162, recante disposizioni in materia di riutilizzo dei residui derivanti da cicli di produzione o di consumo in un processo produttivo o in un processo di combustione, nonché in materia di smaltimento dei rifiuti**

(Esame e rinvio. Costituzione di comitato ristretto)

Il presidente **BRAMBILLA** ricorda che la 1<sup>a</sup> Commissione ha espresso il 16 maggio scorso parere favorevole, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento, sui presupposti costituzionali del disegno di legge in titolo.

Il senatore **SPECCHIA** invita in via preliminare il Governo a dare conto della difformità che si rinverrebbe tra il testo sottoposto all'approvazione del Consiglio dei ministri e quello effettivamente pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale e trasmesso alle Camere per la conversione: talune informazioni da lui acquisite imputerebbero infatti a successive interpolazioni l'inserimento della locuzione «quantità» nel testo del decreto-legge, con uno stravolgimento del suo contenuto ed una conseguente classificazione come rifiuti dei materiali sin qui considerati residui.

Dopo che il senatore **PINTO** ha ricordato che non compete al Senato alcun sindacato sul procedimento interno di emanazione degli atti del Governo, limitandosi ad accertare l'autenticità della provenienza del testo pervenuto, il sottosegretario **GERELLI** dichiara che, ovviamente, il testo presentato al Senato e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale è quello sul quale si è avuta l'approvazione da parte del Governo: ogni questione relativa alla dinamica dei rapporti interni al Consiglio dei ministri non rileva in questa sede.

Riferisce alla Commissione il senatore FANTE, secondo cui il decreto-legge n. 162 del 1995 è in buona parte conforme alle precedenti reiterazioni di decreti-legge sulle materie prime secondarie: salvo piccole variazioni, il testo ripropone quanto già esaminato dalla 13<sup>a</sup> Commissione nelle sedute del 23 e 30 marzo e 4, 5 e 6 aprile con riferimento al disegno di legge 1497. Il relatore propone pertanto di costituire un comitato ristretto, nel quale si potrà utilizzare il lavoro già effettuato nel precedente *iter*; sarebbe anche opportuna una concertazione informale con i Gruppi della corrispondente Commissione della Camera dei deputati.

Sulla proposta del relatore si apre un breve dibattito.

Il senatore RONCHI conviene con il relatore, invitando peraltro a non sottovalutare i problemi di merito relativi al decreto.

Anche i senatori PINTO, NAPOLI, MANIS e GIOVANELLI aderiscono alla proposta del relatore.

Il senatore CARCARINO, pur aderendo di massima alla proposta di comitato ristretto, non giudica proficui i contatti informali con i gruppi della corrispondente Commissione della Camera dei deputati: la vicenda del decreto-legge su Venezia e Chioggia, con i fraintendimenti cui ha dato luogo e che hanno avuto un'eco anche in una recente seduta del Consiglio comunale di Venezia, dimostra che spesso possono essere disattese le aspettative sollevate da una concertazione tra i due rami del Parlamento; anche il Governo spesso disattende gli inviti provenienti dalle sedi parlamentari, come dimostra il mancato accoglimento in sede di reitera di alcuni emendamenti approvati dalla Commissione nel precedente *iter*.

Il relatore FANTE, dopo aver dato atto al senatore Carcarino della partecipazione e dell'impegno con il quale ha sempre preso parte ai lavori della Commissione, dichiara che il pericolo di fraintendimenti può essere superato redigendo in comitato ristretto propri emendamenti e, successivamente, sottoponendoli in sede informale ai componenti dell'omologa Commissione dell'altro ramo del Parlamento.

Non facendosi ulteriori osservazioni, il comitato ristretto si intende costituito; i rappresentanti dei Gruppi designano a farne parte i seguenti senatori: Armani, Carcarino, Specchia, Cusumano, Manis, Staniscia, Matteja, Modolo, Napoli, Peruzza, Ronchi, Fante.

Il seguito dell'esame è rinviato ad altra seduta.

#### CONVOCAZIONE DI COMITATO RISTRETTO

Il presidente BRAMBILLA convoca per le ore 15,30 il comitato ristretto per l'esame del disegno di legge n. 1689.

La seduta termina alle ore 10,05.

**139ª Seduta (pomeridiana)**

*Presidenza del Presidente*  
**BRAMBILLA**

*La seduta inizia alle ore 15,35.*

**IN SEDE REFERENTE**

**(1657) Conversione in legge del decreto-legge 3 maggio 1995, n. 154, recante ulteriori interventi in favore delle zone alluvionate negli anni 1993-1994.**

**(773) MATTEJA ed altri: Interventi urgenti a favore delle aree colpite da fenomeni alluvionali nei mesi tra settembre 1993 e luglio 1994.**

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto dei disegni di legge in titolo sospeso il 17 maggio.

Il presidente **BRAMBILLA** dà lettura del parere pervenuto dalla 5ª Commissione sui provvedimenti in esame.

Poichè sono stati presentanti numerosi emendamenti implicanti il parere della 5ª Commissione permanente, il presidente **BRAMBILLA** rinvia il seguito dell'esame congiunto ad altra seduta.

*La seduta termina alle ore 15,40.*

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA  
sul fenomeno del cosiddetto «caporalato»**

GIOVEDÌ 25 MAGGIO 1995

**10ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
MANFROI

*La seduta inizia alle ore 9,25.*

*AUDIZIONE DI UN RAPPRESENTANTE DELLA FEDERAZIONE PROVINCIALE DI  
BRINDISI DELLA CONFEDERAZIONE NAZIONALE COLTIVATORI DIRETTI  
(A010 000, C35ª, 0001ª)*

La Commissione procede all'audizione del signor Pierino De Matteis, presidente della Federazione provinciale di Brindisi della Confederazione nazionale coltivatori diretti.

Il signor DE MATTEIS, dopo una breve relazione introduttiva, risponde alle domande rivoltegli dai senatori ALÒ, MANFROI, BORGIA, CURTO, RECCIA e PELELLA.

Il Presidente MANFROI, ringraziato il signor De Matteis, dichiara conclusa la sua audizione.

*La seduta termina alle ore 10,25.*

**COMITATO PARLAMENTARE**  
**per i servizi di informazione e sicurezza e per il segreto di Stato**

GIOVEDÌ 25 MAGGIO 1995

**30ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
**BRUTTI**

*La seduta inizia alle ore 15,10.*

*AUDIZIONE DEL SIGNOR ROBERTO NAPOLI, EX DIPENDENTE DEL SISDE*  
(R047 000, B65ª, 00ª 3ª)

Il Comitato procede all'audizione del signor Roberto Napoli, ex dipendente del SISDE, su diversi aspetti delle attività, dell'organizzazione e della gestione del Servizio.

Intervengono per chiedere informazioni e chiarimenti i deputati Soda, Neri e Lazzati, i senatori Boso e Marchetti e il presidente Brutti.

Conclusa l'audizione del signor Napoli, il Comitato stabilisce di rinviare l'audizione del signor Petruzzellis ad altra seduta.

*CONVOCAZIONE DEL COMITATO*  
(A007 000, B65ª, 0007ª)

Il Presidente avverte che, allo scopo di esaminare il documento relativo alle modalità tecniche per l'estrazione casuale di dati e informazioni contenuti nel Centro elaborazione dati del Ministero dell'interno e, altresì, per procedere all'audizione oggi rinviata nonché a quella del Ministro della difesa, il Comitato tornerà a riunirsi, nella prossima settimana, in due sedute convocate per martedì 30 maggio e giovedì 1º giugno.

*La seduta termina alle ore 17.*

